

Reati e illeciti amministrativi nel T.U. Sicurezza

Modifiche del D.Lgs. n. 106/2009 - Parte I

Pierluigi Rausei - *Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Macerata
Docente di Diritto sanzionatorio del lavoro nell'Università di Modena e Reggio Emilia (*)*

Il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha apportato una profonda rivisitazione all'impianto sanzionatorio originario del "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Le nuove disposizioni, in vigore dallo scorso 20 agosto, rimodulano completamente l'originario apparato sanzionatorio penale e amministrativo del "Testo Unico", pur sempre secondo i criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 123/2007, garantendo una effettiva rimodulazione degli obblighi dei singoli attori del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dei compiti svolti.

Caratteristiche essenziali del nuovo quadro sanzionatorio

Viene mantenuto il solo arresto per il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale nonché per l'omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri temporanei e mobili.

La pena dell'arresto è mantenuta, generalmente, ai medesimi livelli del testo originario, mentre l'ammenda è stata ricalcolata in ragione dell'incremento dei prezzi al consumo per impiegati ed operai, verificato su base Istat, relativo al periodo tra gennaio 1995 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/1994) e gennaio 2008 (pari al 36,3%).

Peraltro l'aumento della pena pecuniaria sulla scorta di detta indicizzazione statistica è stato più prossimo al 50% che al 36% per ragioni di "congruità" palesate anche nella Relazione di accompagnamento allo schema di decreto.

L'ammontare del massimo dell'ammenda, in particolare, è stato generalmente aumentato ai fini di una corret-

ta applicazione del meccanismo della prescrizione obbligatoria estesa, come detto, anche ai reati puniti con la sola pena dell'ammenda.

Il decreto correttivo (art. 306, comma 4-bis, D.Lgs. n. 81/2008, introdotto dall'art. 147 del D.Lgs. n. 106/2009), inoltre, introduce un sistema di rimodulazione delle sanzioni e pene pecuniarie per effetto del quale l'ammontare delle ammende e delle sanzioni amministrative, a garanzia della loro concreta afflittività, viene incrementato, in via automatica e senza necessità della adozione di un atto avente forza di legge, tenendo conto dell'aumento degli indici Istat, ogni quinquennio.

Il quadro sanzionatorio che deriva dall'intervento correttivo appare senza dubbio coerente col sistema normativo comunitario e, pur dentro i ristretti limiti di una legge delega, va apprezzata la risistemazione di una proporzionalità della pena e della reazione punitiva nel suo complesso, in ragione di una propensione legislativa verso il pieno e tempestivo ripristino della legalità, piuttosto che per un mero atteggiamento repressivo.

L'innescio di una modulazione delle tipologie di illecito, penale e amministrativo, su un riordinato apparato normativo, peraltro, appare idoneo a fornire le risposte mancate nel primo anno di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008. In questo senso sembrano avere particolare pregio, ad esempio, le norme che introducono una interpretazione delle pene per la violazione degli allegati secondo criteri di omogeneità (negli artt. 68, 87, 159, 165, 178),

Nota:

(*) L'Autore è membro del Centro Studi Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché del Centro Studi "Marco Biagi" dell'Università di Modena e Reggio Emilia e del Comitato scientifico della Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro. Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.

ma anche quelle che estendono la reazione punitiva ai dirigenti per gli obblighi agli stessi delegabili (negli artt. 68 e 87), o ancora quelle che si volgono a punire il solo datore di lavoro per la violazione degli obblighi suoi propri (nei titoli IX, X e XI).

Analogamente va apprezzata la previsione di una unica previsione sanzionatoria (quella del Titolo I) per i lavoratori per tutte violazioni (anche dei titoli tecnici) correlate alla inosservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 20, oltre alla ipotesi specifica del rifiuto ingiustificato alla designazione per la gestione delle emergenze (fa eccezione il solo Titolo X, relativo alla esposizione agli agenti biologici, connotato da pericoli più elevati, per effetto dei quali le omissioni ai predetti obblighi generali si evidenziano come più gravi e, come tali, sono punite con sanzioni più elevate rispetto a quelle "generali").

Allo stesso modo accade per i preposti sui quali incombe una unica previsione sanzionatoria (quella del Titolo I) per tutte le disposizioni del "Testo Unico", ad eccezione di alcuni Titoli "speciali" (il IX e il X), con la previsione di pene più elevate rispetto a quelle "generali".

Nel tentativo di offrire ai lettori un utile supporto per la conoscenza e la gestione del nuovo apparato punitivo, con il presente Inserto si forniscono apposite tabelle che raccolgono tutte le ipotesi di illecito penale e amministrativo così come riformulate, evidenziando le abrogazioni, le nuove penalizzazioni, le depenalizzazioni e raffrontando le sanzioni previgenti con le nuove.

Modalità di estinzione agevolata dei reati e degli illeciti amministrativi

Al fine di ben comprendere anche le annotazioni relative alle modalità di estinzione agevolata dei reati e degli illeciti amministrativi si tenga presente quanto segue.

Prescrizione obbligatoria - Il D.Lgs. n. 106/2009 estende la modalità di estinzione agevolata mediante la prescrizione obbligatoria di cui agli artt. 20 e segg. del D.Lgs. n. 758/1994, che prevede l'ammissione del trasgressore che ottemperi all'ordine impartito dall'ispettore al pagamento, in via amministrativa, di una sanzione pari a un quarto della misura massima dell'ammenda, anche alle contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria (ammenda), con ciò risolvendo l'effetto paradossale di una maggior pena concretamente applicabile nella vigenza del testo precedente proprio ai contravventori puniti con la sola ammenda in virtù della applicazione dell'art. 162-bis c.p. L'applicazione di questo istituto si estende alle ipotesi di reato in corso di accertamento, in considerazione di quanto previsto dall'art 2 cod. pen. con riferimento alla successione di leggi penali nel tempo (applicazione della disposizione più favorevole al reo).

Regolarizzazione amministrativa - Il decreto correttivo introduce "ex novo" nel corpo del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 301-bis, introdotto dall'art. 143 del D.Lgs. n. 106/2009) una ipotesi di estinzione agevolata per gli il-

leciti amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro, solo in parte assimilabile alla diffida obbligatoria di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. A seguito di verbale di primo accesso il trasgressore potrà essere ammesso a pagare il minimo edittale previsto per l'illecito commesso qualora provveda a regolarizzare tempestivamente la propria posizione antidoverosa così come accertata.

Sostituzione di pena - Per le due ipotesi di reato punite con la sola pena dell'arresto il novellato art. 302 del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che il giudice possa, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 del codice penale, vale a dire in ragione di 38 euro per ciascun giorno di pena detentiva.

La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato e, in ogni caso, la somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000. Detta sostituzione, infine, non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui è derivata la morte o una lesione personale grave.

Titolo I	
Reati	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro imprenditore	
<p><i>Art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver ottemperato al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.</p>	<p><i>Art. 14, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 6 mesi</p> <p><i>Sostituzione di pena (art. 302, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> somma determinata con ragguglio pari a 38 euro al giorno (ex art. 135 cod. pen.) in ogni caso non inferiore a 2.000 euro</p>
<p><i>Art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver ottemperato al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato per l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.</p>	<p><i>Art. 14, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1.600 euro</p> <p><i>Fino al 19 agosto 2009:</i> Arresto fino a 6 mesi <i>Sostituzione di pena (art. 302, D.Lgs. n. 81/2008):</i> ammenda da 8.000 a 24.000 euro</p>
Datore di lavoro	
<p><i>Art. 17, comma 1, lett. a) - Art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso la valutazione di tutti i rischi e l'adozione del documento di valutazione dei rischi</p>	<p><i>Art. 55, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1.600 euro</p> <p><i>Fino al 19 agosto 2009:</i> Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 3.750 euro</p>
<p><i>Art. 17, comma 1, lett. a) - Art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso la valutazione di tutti i rischi e l'adozione del documento di valutazione dei rischi in aziende soggette a particolari rischi (art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, f - art. 268, comma 1, lett. c e d - Titolo IV presenza di più imprese con entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno - Titolo IX, capo II e III - Titolo XI).</p>	<p><i>Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 4 a 8 mesi</p> <p><i>Sostituzione di pena (art. 302, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> somma determinata con ragguglio pari a 38 euro al giorno (ex art. 135 cod. pen.) in ogni caso non inferiore a 2.000 euro</p> <p><i>Fino al 19 agosto 2009:</i> Arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi <i>Sostituzione di pena (art. 302, D.Lgs. n. 81/2008):</i> ammenda da 8000 a 24000 euro</p>
<p><i>Art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di provvedere alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (salvo che svolga direttamente i compiti).</p>	<p><i>Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1.600 euro</p>

Illecito	Sanzione
	<p>Fino al 19 agosto 2009: Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3750 euro</p>
<p>Art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (intendendo svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione).</p>	<p>Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1.600 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009: Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro</p>
<p>Art. 28, comma 2, lett. b) e d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver adottato il documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico e munito di data certa o attestata, senza l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione. Per aver adottato il documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico e munito di data certa o attestata, senza l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.</p>	<p>Art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2000 a 4000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009: Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3750 euro</p>
<p>Art. 28, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver redatto il documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico e munito di data certa o attestata, senza il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</p>	<p>Art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2000 a 4000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009: Ammenda da 3.000 a 9.000 euro Oblazione speciale (art. 162-bis c.p.): sanzione in via amministrativa pari a 4500 euro</p>
<p>Art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver redatto il documento di valutazione dei rischi, senza la preventiva consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>Art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di rielaborare immediatamente la valutazione dei rischi, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Per aver omesso di aggiornare a seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione. Per aver omesso di rielaborare il documento di valutazione dei rischi nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.</p>	<p>Art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2000 a 4000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009: Ammenda da 3.000 a 9.000 euro Oblazione speciale (art. 162-bis c.p.): sanzione in via amministrativa pari a 4500 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p>Art. 28, comma 2, lett. a), primo periodo, e f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</p> <p>Per aver adottato il documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico e munito di data certa o attestata, in assenza di una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</p> <p>Per aver adottato il documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico e munito di data certa o attestata, in assenza della individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.</p>	<p>Art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</p> <p>Ammenda da 1000 a 2000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009: Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3750 euro</p>
<p>Art. 28, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008</p> <p>Per aver redatto il documento di valutazione dei rischi senza indicare il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente.</p>	<p>Abrogato dal 20 agosto 2009</p> <p>Art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</p> <p>Ammenda da 3.000 a 9.000 euro</p> <p>Oblazione speciale (art. 162-bis c.p.): sanzione in via amministrativa pari a 4500 euro</p>
Datore di lavoro e dirigente	
<p>Art. 3, comma 12-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</p> <p>Per non aver fornito al volontario che svolge la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione datoriale, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.</p> <p>Per non aver adottato le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.</p>	<p>Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</p> <p>Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1.000 euro</p> <p>(in vigore dal 20 agosto 2009)</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. o), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</p> <p>Per non aver consegnato tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico, nonché, per non avergli consentito di accedere alle informazioni previste dalla legge in materia di infortuni sul lavoro.</p>	<p>Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</p> <p>Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1.000 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 750 euro</p>
<p>Art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</p> <p>Per non aver fornito alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.</p>	<p>Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</p> <p>Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1.000 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 43, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di organizzare i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.</p> <p><i>Art. 43, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza.</p> <p><i>Art. 43, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1.000 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 750 euro</i></p>
<p><i>Art. 43, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1.000 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1.250 euro</i></p>
<p><i>Art. 43, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso (salvo eccezioni debitamente motivate) di astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1.000 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1.000 euro</i></p>
<p><i>Art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver preso (tenuto conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato) i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1.000 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1.250 euro</i></p>
<p><i>Art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di verificare, con le modalità previste, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare in appalto o in contratto d'opera o di somministra-</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1000 a 4800 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p>zione, all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.</p>	<p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso, nell'affidare i compiti ai lavoratori, di tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.</p>	<p>Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1300 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver preso le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.</p>	<p>Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1300 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 750 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver richiesto l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.</p>	<p>Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1300 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. q), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver preso appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.</p>	<p>Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1300 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 3750 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi connessi all'attività d'impresa (anche per i lavoratori a domicilio), sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di emergenza.</p> <p><i>Art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di provvedere affinché ciascun lavoratore (anche lavorante a domicilio) riceva una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto e sui pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati nonché sulle misure di prevenzione e protezione adottate.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1300 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, d.lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 750 euro</i></p>
<p><i>Art. 37, commi 1, 7, 9 e 10, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.</p> <p>Per aver omesso di fornire a dirigenti e preposti un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro (i contenuti della formazione devono comprendere: principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione).</p> <p>Per aver omesso di fornire ai lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.</p> <p>Per aver omesso di fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1300 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p>
<p><i>Art. 43, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver programmato gli interventi, preso i provvedimenti e dato istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1300 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</i></p>
<p><i>Art. 43, comma 1, lett. e-bis), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver garantito - anche con riferimento agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi - la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1300 euro</i></p>
<p><i>Art. 46, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro</p>

Illecito	Sanzione
	<p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1300 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</i></p>
<p><i>Art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 10.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i></p>
<p><i>Art. 18, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fornito ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (Dpi), sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</i></p>
<p><i>Art. 18, comma 1, lett. z), prima parte, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver aggiornato le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3750 euro</i></p>
<p><i>Art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. Per aver omesso di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro</i></p>

Illecito	Sanzione
	<p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro</i></p>
<p><i>Art. 26, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver promosso la cooperazione ed il coordinamento all'attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro</i></p>
<p><i>Art. 18, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver ommesso di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico.</p> <p><i>Art. 18, comma 1, lett. n), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver consentito ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.</p> <p><i>Art. 18, comma 1, lett. p), seconda parte, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver ommesso di consegnare tempestivamente copia del documento unico di valutazione dei rischi, da consultarsi esclusivamente in azienda, in caso di appalto o subappalto, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, su loro richiesta.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Ammenda da 2000 a 4000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 750 euro</i></p>
<p><i>Art. 18, comma 1, lett. s), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver ommesso di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Ammenda da 2000 a 4000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 1000 a 3000 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione amministrativa pari a 1000 euro</i></p>
<p><i>Art. 18, comma 1, lett. v), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver convocato, nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, la prevista riunione periodica.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Ammenda da 2000 a 4000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</i></p>
<p><i>Art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver convocato, nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, la prevista riunione periodica in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Per non aver convocato, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, la prevista riunione periodica, su richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Ammenda da 2000 a 4000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p> <p>Mai sanzionato prima</p>

Illecito	Sanzione
<p>Art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di frequentare corsi di aggiornamento nei casi di svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.</p>	<p>Abrogato dal 20 agosto 2009</p> <p>Art. 55, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 750 euro</p>
<p>Art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di dare preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dello svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste.</p>	<p>Abrogato dal 20 agosto 2009</p> <p>Art. 55, comma 4, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.</p> <p>Art. 18, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.</p> <p>Art. 18, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 81/2008 Per non essersi astenuto (salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di salute e sicurezza) dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.</p>	<p>Abrogato dal 20 agosto 2009</p> <p>Art. 55, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 750 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver adottato le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e per non aver dato istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.</p>	<p>Abrogato dal 20 agosto 2009</p> <p>Art. 55, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 Arresto 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</p>
<p>Art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver fornito al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: la natura dei rischi; l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; i dati degli infortuni sul lavoro e quelli relativi alle malattie professionali; i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.</p>	<p>Depenalizzato dal 20 agosto 2009</p> <p>Art. 55, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 Arresto 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso, nell'affidare i compiti ai lavoratori, di tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza in aziende soggette a particolari rischi (art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, f - art. 268, comma 1, lett. c e d - Titolo IV - Titolo IX, capo II e III - Titolo XI).</p>	<p>Abrogato dal 20 agosto 2009</p> <p>Art. 55, comma 4, lett. c), secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 Arresto da 4 a 8 mesi Sostituzione di pena (art. 302, D.Lgs. n. 81/2008): ammenda da 8000 a 24000 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di adempiere agli obblighi di formazione e addestramento (art. 37).</p>	<p>Abrogato dal 20 agosto 2009</p> <p>Art. 55, comma 4, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p>

Illecito	Sanzione
	Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro
Altri soggetti negli appalti	
<p><i>Art. 26, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver elaborato e redatto un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, relativamente alla gestione dello specifico appalto. (titolare del potere decisionale e di spesa)</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro</i></p>
<p><i>Art. 26, comma 3-ter, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, per non aver redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. (soggetto che affida il contratto) Per non aver, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, integrato il documento di valutazione dei rischi da interferenze riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. (soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto)</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro</i></p>
Preposto	
<p><i>Art. 19, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, di aver omesso di informare i loro superiori diretti.</p> <p><i>Art. 19, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.</p> <p><i>Art. 19, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.</p> <p><i>Art. 19, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.</p>	<p><i>Art. 56, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 300 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i></p>
<p><i>Art. 19, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.</p> <p><i>Art. 19, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.</p>	<p><i>Art. 56, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto sino a un mese o ammenda da 300 a 900 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 225 euro</i></p>

Illecito	Sanzione
<p>Art. 19, comma 1, lett. g) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di frequentare appositi corsi di formazione (art. 37).</p>	<p>Art. 56, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Ammenda da 300 a 900 euro Oblazione speciale (art. 162-bis c.p.): sanzione in via amministrativa pari a 450 euro</p>
Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, montatori	
<p>Art. 22, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e per non aver scelto attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. (progettista)</p>	<p>Art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a un mese o ammenda da 600 a 2.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</p>
<p>Art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver fabbricato, venduto, noleggiato e concesso in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e ai regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso, in caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, di accompagnare gli stessi della relativa documentazione. (fabbricante e fornitore)</p>	<p>Art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.000 a 40.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 10000 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 15.000 a 45.000 euro. Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 15000 euro</p>
<p>Art. 24, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. (installatore o montatore)</p>	<p>Art. 57, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1300 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.000 a 3.000 euro. Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 750 euro</p>
Medico competente	
<p>Art. 25, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale.</p>	<p>Art. 58, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a euro 800</p>

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 25, comma 1, lett. e), primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e di fornirgli le informazioni necessarie riguardo la conservazione della stessa.</p>	<p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a un mese o ammenda da 500 a 2.500 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 625 euro</i></p>
<p><i>Art. 25, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.</p> <p><i>Art. 25, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di istituire aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.</p> <p><i>Art. 25, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fornito informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti, nonché per aver omesso di fornire, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.</p>	<p><i>Art. 58, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 300 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a 4.500 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1.125 euro</i></p>
<p><i>Art. 25, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver collaborato con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria.</p>	<p><i>Art. 58, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 400 euro</i></p> <p>Non sanzionata in precedenza</p>
<p><i>Art. 25, comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi o per aver omesso di comunicare l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.</p>	<p><i>Art. 58, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 400 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.000 a 5.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1.250 euro</i></p>
<p><i>Art. 25, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di inviare all'IspeS, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.</p>	<p>Abrogato dal 20 agosto 2009 <i>Art. 58, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto fino a un mese o ammenda da 500 a 2.500 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 625 euro</i></p>
Lavoratore	
<p><i>Art. 20, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.</p>	<p><i>Art. 59, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p>Art. 20, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver utilizzato correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza.</p> <p>Art. 20, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver utilizzato in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.</p> <p>Art. 20, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver segnalato immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione e di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>Art. 20, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008 Per aver rimosso o modificato senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.</p> <p>Art. 20, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008 Per aver compiuto di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.</p> <p>Art. 20, comma 2, lett. h), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver partecipato ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.</p> <p>Art. 20, comma 2, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008 Per non essersi sottoposto ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente.</p>	<p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 150 euro</p>
<p>Art. 43, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver rifiutato, senza giustificato motivo, la designazione quale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.</p>	<p>Art. 59, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 150 euro</p> <p>Non sanzionata in precedenza</p>
Componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti	
<p>Art. 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per non aver utilizzato attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III.</p> <p>Art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per non essersi munito di dispositivi di protezione individuale e per aver ommesso di utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III.</p>	<p>Art. 60, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 150 euro</p> <p>Era un illecito amministrativo fino al 19 ago 2009</p>
Illeciti amministrativi	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro e dirigente	
<p>Art. 29, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver ommesso di custodire il documento di valutazione dei rischi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce.</p>	<p>Art. 55, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 2000 a 6600 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di sottoporre all'esame dei partecipanti, nel corso della riunione periodica prevista: il documento di valutazione dei rischi; l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; i programmi di informazione e formazione di dirigenti, preposti e lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della salute.</p>	<p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione pari a 2000 euro</p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981):</i> sanzione pari a 2200 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981):</i> sanzione pari a 3333,33 euro</p>
<p><i>Art. 41, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver fatto effettuare visite mediche preventive o periodiche per accertare stati di gravidanza ovvero negli altri casi vietati dalla normativa vigente.</p>	<p><i>Art. 55, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 2000 a 6600 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione pari a 2000 euro</p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981):</i> sanzione pari a 2200 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non punita</p>
<p><i>Art. 18, comma 1, lett. r), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di comunicare in via telematica all'Inail e all'Ipsema, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 8), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini assicurativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni.</p>	<p><i>Art. 55, comma 4, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 1000 a 4500 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione pari a 1000 euro</p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981):</i> sanzione pari a 1500 euro</p> <p><i>L'applicazione della sanzione esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'art. 53 del DPR n. 1124/1965.</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 2.500 a 7.500 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981):</i> sanzione pari a 2500 euro</p>
<p><i>Art. 18, comma 1, lett. bb), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.</p>	<p><i>Art. 55, comma 4, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 1000 a 4500 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione pari a 1000 euro</p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981):</i> sanzione pari a 1500 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 1500 a 4500 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981):</i> sanzione pari a 1500 euro</p>
<p><i>Art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fornito al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: la natura dei rischi; l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; i dati degli infortuni sul lavoro e quelli relativi alle malattie professionali; i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.</p>	<p><i>Art. 55, comma 4, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 1000 a 4500 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione pari a 1000 euro</p>

Illecito	Sanzione
	<p>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1500 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione pari a 1250 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. r), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di comunicare in via telematica all'Inail e all'Ipsema, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 8), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.</p>	<p>Art. 55, comma 4, lett. h), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</p> <p>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1000 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. g-bis), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro soggetto a sorveglianza sanitaria.</p> <p>Art. 25, comma 1, lett. e), secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di conservare l'originale della cartella sanitaria e di rischio, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, per almeno dieci anni, ovvero per il diverso termine previsto da altre norme del D.Lgs. n. 81/2008</p> <p>Art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di far redigere apposito verbale della riunione periodica ovvero per non aver tenuto detto verbale a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.</p>	<p>Art. 55, comma 4, lett. h), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</p> <p>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non punita</p>
<p>Art. 26, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, di munire il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.</p>	<p>Art. 55, comma 4, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore</p> <p>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 100 euro</p> <p>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 166,66 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. aa), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di comunicare in via telematica all'Inail e all'Ipsema, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 8), in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>(fino al 19 agosto 2009: comunicare annualmente)</p>	<p>Art. 55, comma 4, lett. l), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro</p> <p>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 50 euro</p> <p>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 100 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa di euro 500 Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 166,66 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. s), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50.</p>	<p>Abrogato e sostituito da sanzione penale a far data dal 20 agosto 2009</p>

Illecito	Sanzione
	<p>Art. 55, comma 4, lett. n), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro</p> <p>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1000 euro</p>
Medico competente	
<p>Art. 25, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver informato il lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria (art. 41) e per non avergli rilasciato, a richiesta dello stesso, copia della documentazione sanitaria.</p> <p>Art. 25, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver comunicato per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche (art. 35), al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e per non aver fornito indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.</p>	<p>Art. 58, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 600 a 2000 euro</p> <p>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 600 euro</p> <p>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 666,66 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1000 euro</p>
<p>Art. 40, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di trasmettere, per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento.</p>	<p>Art. 58, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 1000 a 4000 euro</p> <p>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 1000 euro</p> <p>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1333,33 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.500 euro Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 3500 euro</p>
<p>Art. 41, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver effettuato visite mediche preventive o periodiche per accertare stati di gravidanza ovvero negli altri casi vietati dalla normativa vigente.</p> <p>Art. 41, comma 6-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di esprimere per iscritto il proprio giudizio relativo alla mansione specifica (idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o inidoneità permanente), sulla base delle risultanze delle visite mediche preventive o periodiche. Per aver omesso di dare copia al lavoratore e al datore di lavoro del giudizio relativo alla mansione specifica espresso per iscritto sulla base delle risultanze delle visite mediche preventive o periodiche.</p>	<p>Art. 58, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 1000 a 4000 euro</p> <p>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 1000 euro</p> <p>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1333,33 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non erano punite</p>
<p>Art. 41, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di allegare gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio.</p>	<p>Art. 58, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 1000 a 4000 euro</p> <p>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 1000 euro</p> <p>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1333,33 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1000 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p>Art. 25, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per non aver partecipato alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.</p>	<p>Abrogato dal 20 agosto 2009 Art. 58, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1000 euro</p>
Lavoratore	
<p>Art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver esposto, relativamente allo svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro.</p>	<p>Art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 50 euro Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 100 euro</p>
Componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti	
<p>Art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008 Per non essersi munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, effettuando la prestazione di lavoro in regime di appalto o subappalto.</p>	<p>Art. 60, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 50 euro Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 100 euro</p>
<p>Art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver esposto, relativamente allo svolgimento di attività esercitata autonomamente e direttamente nel luogo di lavoro, apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità.</p>	<p>Art. 60, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 50 euro Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 100 euro</p>
<p>Art. 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver utilizzato attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III. Art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 Per non essersi munito di dispositivi di protezione individuale e per aver omesso di utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III.</p>	<p>Abrogato e sostituito da fattispecie penale dal 20 agosto 2009 Art. 60, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 Sanzione amministrativa da 300 a 2.000 euro Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione amministrativa pari a 600 euro</p>
Titolo II	
Reati	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro e dirigente	
<p>Art. 66, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver consentito l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Per aver omesso, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, di legare i lavoratori con cintura di sicurezza, nonché di vigilarli per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, fornire loro apparecchi di protezione.</p>	<p>Art. 68, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</p>

Illecito	Sanzione
Per aver omesso di dotare l'apertura di accesso a detti luoghi di dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.	Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Arresto da 6 a 12 mesi o ammenda da 4.000 a 16.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 4000 euro</i>
<i>Art. 64, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di salute e sicurezza di cui all'Allegato IV. <i>Art. 64, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto affinché le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombrare allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza. <i>Art. 64, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. <i>Art. 64, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate. <i>Art. 64, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto affinché gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. <i>Art. 65, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver destinato al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. <i>Art. 65, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di provvedere ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima nei casi in cui, in deroga, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche.	<i>Art. 68, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</i> <i>Art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena anzidetta. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i>
Illeciti amministrativi	
Illecito	Sanzione
<i>Datore di lavoro e dirigente</i>	
<i>Art. 67, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di eseguire la costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, nel rispetto della normativa di settore. Per aver omesso di effettuarne notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. <i>Art. 67, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di indicare nella notifica all'organo di vigilanza competente per territorio gli aspetti considerati nella valutazione relativi alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità di esecuzione delle stesse, delle caratteristiche dei locali e degli impianti.	<i>Art. 68, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro <i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i> <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Sanzione amministrativa da 1.000 a 2.500 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 833,33 euro</i>
Titolo III	
Reati	
Illecito	Sanzione
<i>Datore di lavoro</i>	
<i>Art. 80, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver eseguito una valutazione dei rischi di natura elettrica - connessi al-	<i>Art. 87, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i>

Illecito	Sanzione
<p>l'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione e, in particolare, da quelli derivanti da: contatti elettrici diretti; contatti elettrici indiretti; innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; innesco di esplosioni; fulminazione diretta ed indiretta; sovratensioni; altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili (art. 80, co. 1) - tenendo in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; tutte le condizioni di esercizio prevedibili.</p>	<p>Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p>Non sanzionata in precedenza</p>
Datore di lavoro e dirigente	
<p><i>Art. 70, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver messo a disposizione le attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.</p>	<p><i>Art. 87, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i></p>
<p><i>Art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver messo a disposizione attrezzature conformi ai requisiti generali di sicurezza (relativamente ad attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari fornite ai lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme di recepimento delle direttive comunitarie) limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'Allegato V, Parte II.</p>	<p><i>Art. 87, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p><i>Art. 87, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 è considerata una unica violazione penale ed è punita con la pena anzidetta. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i></p>
<p><i>Art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.</p> <p><i>Art. 71, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver preso in considerazione, all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; i rischi derivanti da interferenze con altre attrezzature già in uso.</p> <p><i>Art. 71, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver preso le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:</p>	<p><i>Art. 87, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p>installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo precedente e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare. Per non aver preso le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.</p> <p><i>Art. 71, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver preso, qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati.</p> <p>Per non aver preso le misure necessarie affinché in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere tali compiti.</p> <p><i>Art. 71, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver provveduto, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, affinché:</p> <p>a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;</p> <p>b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte a interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; a interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.</p> <p>Per non aver fatto effettuare a persona competente gli interventi di controllo periodici e straordinari volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro.</p>	<p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</p>
<p><i>Art. 75, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fatto impiegare i dispositivi di protezione individuale quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.</p> <p><i>Art. 77, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fornito ai lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alle norme di cui al d.lgs. n. 475/1992 e succ. modif., o per non averli forniti adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore, adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità. Inoltre per aver fornito, in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, dispositivi tra loro non compatibili e tali da non mantenere, nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti dei rischi corrispondenti.</p> <p><i>Art. 77, comma 4, lett. a), b) e d), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver mantenuto in efficienza i DPI e per non averne assicurato le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.</p> <p>Per non aver provveduto a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante.</p> <p>Per non aver destinato ogni DPI ad un uso personale ovvero, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, per non aver preso misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori.</p>	<p><i>Art. 87, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</p> <p>Non sanzionata in precedenza</p>

Illecito	Sanzione
<p>Art. 77, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver assicurato uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI che, ai sensi del d.lgs. n. 475/1992 e succ. modif., appartengono alla terza categoria e per quelli di protezione dell'udito.</p>	
<p>Art. 82, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver fatto eseguire lavori sotto tensione, al di fuori dei casi in cui le tensioni sulle quali si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica e la migliore scienza ed esperienza o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche; b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; c) per sistemi di II e III categoria purché i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, ad operare sotto tensione, ovvero l'esecuzione dei lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.</p> <p>Art. 83, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver fatto eseguire lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti previsti (Tabella I dell'Allegato IX), senza adottare disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.</p> <p>Art. 85, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per non aver provveduto a proteggere edifici, impianti, strutture e attrezzature dai pericoli determinati dall'innescio elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.</p>	<p>Art. 87, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</p>
<p>Art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver messo a disposizione attrezzature conformi ai requisiti generali di sicurezza (relativamente ad attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari fornite ai lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme di recepimento delle direttive comunitarie) limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4 dell'Allegato V, Parte II.</p>	<p>Art. 87, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</p> <p>Art. 87, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4 è considerata una unica violazione penale ed è punita con la pena anzidetta. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</p>
<p>Art. 71, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver adottato adeguate misure tecniche ed organizzative al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non</p>	<p>Art. 87, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p>sono adatte, con riferimento a quelle previste nei punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'Allegato VI.</p>	<p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</p> <p><i>Art. 87, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato VI, punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena anzidetta. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</p>
<p><i>Art. 77, comma 4, lettere e), f) ed h), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver informato preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. Per non aver reso disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI. Per non aver assicurato una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.</p>	<p><i>Art. 87, comma 3, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</p> <p>Non sanzionato prima</p>
<p><i>Art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato, a seguito della valutazione del rischio elettrico, le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure necessarie.</p> <p><i>Art. 80, comma 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver preso le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione (art. 80, c. 3) siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.</p>	<p><i>Art. 87, comma 3, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</p> <p>Non sanzionato prima</p>
Illeciti amministrativi	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro e dirigente	
<p><i>Art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti generali di sicurezza (relativamente ad attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari fornite ai lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme di recepimento delle direttive comunitarie) secondo quanto stabilito dall'Allegato V, Parte II (ad eccezione dei punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.2.1, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.9.1, 5.9.2, 5.12.1, 5.13.8, 5.13.9, 5.15.2, 5.16.2 e 5.16.4 la cui inosservanza è sanzionata penalmente)</p>	<p><i>Art. 87, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione pari a 500 euro</p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981):</i> sanzione pari a 600 euro</p> <p><i>Art. 87, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> La violazione di più precetti riconducibili alla ca-</p>

Illecito	Sanzione
	<p>tegoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 (ad eccezione dei punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.2.1, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.9.1, 5.9.2, 5.12.1, 5.13.8, 5.13.9, 5.15.2, 5.16.2 e 5.16.4 la cui inosservanza è sanzionata penalmente) è considerata una unica violazione ed è punita con la sanzione pecuniaria anzidetta. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Sanzione amministrativa da 750 a 2.500 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 833,33 euro</i></p>
<p><i>Art. 71, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omissso, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, di adottare adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'Allegato VI (ad eccezione dei punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 e 3.2.1 la cui inosservanza è sanzionata penalmente)</p>	<p><i>Art. 87, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i></p> <p><i>Art. 87, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (ad eccezione dei punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 e 3.2.1 la cui inosservanza è sanzionata penalmente) è considerata una unica violazione ed è punita con la sanzione pecuniaria anzidetta. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non era punito</p>
<p><i>Art. 71, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver preso le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.</p> <p><i>Art. 71, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver riportato per iscritto i risultati dei controlli previsti sulle attrezzature di lavoro e per non aver conservato e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza almeno quelli relativi agli ultimi tre anni.</p> <p><i>Art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver sottoposto le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato (la prima dall'IspeSl entro 60 giorni dalla richiesta, le successive verifiche dalle Asl entro 30 giorni dalla richiesta, ovvero, decorsi inutilmente detti termini, da soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui all'art. 71, c. 13).</p>	<p><i>Art. 87, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Sanzione amministrativa da 750 a 2.500 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 833,33 euro</i></p>
<p><i>Art. 71, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver accompagnato con un documento attestante l'esecuzione dell'ulti-</p>	<p><i>Art. 87, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i></p>

Illecito	Sanzione
<p>mo controllo con esito positivo le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione ovvero quelle soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, qualora siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva.</p>	<p>Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non era punito</p>
<p><i>Art. 77, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fornito istruzioni comprensibili per i lavoratori sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.</p> <p><i>Art. 77, comma 4, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver stabilito le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI.</p>	<p><i>Art. 87, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non era punito</p>
<p><i>Art. 86, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver provveduto affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, ferme restando le disposizioni del DPR n. 462/2001, in materia di verifiche periodiche.</p>	<p><i>Art. 87, comma 4, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non era punito</p>
<p><i>Art. 86, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza l'esito dei controlli periodici sugli impianti elettrici e sugli impianti di protezione dai fulmini effettuati secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, ferme restando le disposizioni del DPR n. 462/2001, in materia di verifiche periodiche.</p>	<p><i>Art. 87, comma 4, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Sanzione amministrativa da 750 a 2.500 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 833,33 euro</i></p>
<p><i>Art. 72, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver attestato, sotto la propria responsabilità, all'atto della vendita, noleggio o concessione in uso o locazione finanziaria di attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, che le stesse sono conformi, al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato V.</p> <p><i>Art. 72, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver attestato, al momento della cessione per noleggio o concessione in uso di attrezzature di lavoro senza conduttore, il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Per non aver acquisito e conservato agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del Titolo III.</p>	<p>Abrogata dal 20 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro)</p> <p><i>Art. 87, comma 3, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p>Sanzione amministrativa da 750 a 2.500 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 833,33 euro</i></p>

Illecito	Sanzione
Venditore, noleggiatore e concedente in uso o locazione finanziaria	
<p>Art. 72, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</p> <p>Per aver venduto, noleggiato o concesso in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'art. 70, co. I, senza attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato V.</p> <p>Per aver noleggiato o concesso in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore operatore senza aver attestato, al momento della cessione, il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.</p> <p>Per non aver acquisito o per non aver conservato agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati dell'uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del Titolo III e, ove si tratti di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione, devono risultarne in possesso.</p>	<p>Art. 87, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</p> <p>Sanzione amministrativa da 750 a 2700 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 750 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): sanzione pari a 900 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non era punito</p>

Reati e illeciti amministrativi nel nuovo T.U. Sicurezza

Modifiche del D.Lgs. n. 106/2009 - Parte II

Pierluigi Rausei - Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Macerata
Docente di Diritto sanzionatorio del lavoro nell'Università di Modena e Reggio Emilia (*)

Prosegue la presentazione del nuovo sistema sanzionatorio in materia di sicurezza sul lavoro dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in vigore dallo scorso 20 agosto.

Si coglie in questa seconda parte l'occasione per offrire un quadro "statistico" del nuovo sistema sanzionatorio e presentare brevi riflessioni di diritto intertemporale.

I numeri delle sanzioni

Il quadro sanzionatorio del Testo unico riformato si presenta con ventotto articoli dedicati alla previsione di illeciti penali e amministrativi a carico, rispettivamente, di:

- datore di lavoro imprenditore (art. 14, comma 10);
- datore di lavoro (artt. 55, commi 1-4, 87, comma 1, 159, comma 1, 219, comma 1, 262, comma 1, 282, comma 1, 297, comma 1);
- datore di lavoro e dirigente (artt. 55, comma 5, 68, 87, commi 2-6, 159, commi 2-3, 165, 170, 171, 178, 219, comma 2, 262, comma 2, 282, comma 2, 297, comma 2);
- preposto (artt. 56, 263, 283);
- medico competente (artt. 58, 220, 264, 284);
- lavoratore (art. 59, 285);
- progettista, fabbricante, fornitore, installatore (art. 57);
- committenti e responsabili dei lavori (art. 157);
- coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione (art. 158);
- venditori, noleggiatori e concedenti in uso di attrezzature e DPI (art. 87, comma 7);
- altri soggetti negli appalti (art. 55, comma 5);
- componente dell'impresa familiare, lavoratore autonomo, coltivatori diretti del fondo, soci delle società

semplici nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti (art. 60, comma 1);
- lavoratore autonomo (artt. 60, comma 2, 160);
- chiunque (artt. 264-*bis*, 286).

Vi è poi una norma, che non rientra in questa analisi, dedicata alla responsabilità amministrativa da reato per l'impresa (art. 300) e, infine, cinque articoli sono destinati a delineare norme di principio applicabili alle diverse ipotesi di sanzioni (artt. 298-299 e 301-302), come si è già evidenziato nella Prima Parte di questo Inserto.

I reati sono esclusivamente delle contravvenzioni nella quasi totalità punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (ciò, peraltro, in piena sintonia con quanto già previsto dal "vecchio" decreto legislativo n. 626/1994).

Sono punite con la sola pena detentiva dell'arresto le fattispecie previste dall'articolo 14, comma 10 (imputabile al datore di lavoro imprenditore) e dall'articolo 55, comma 2 (imputabile al datore di lavoro *tout court*).

Sono punite con la sola pena pecuniaria dell'ammenda le ipotesi previste dall'articolo 55, commi 3, 4 e 5, lett. e), e dall'articolo 159, comma 1, ultimo periodo (imputabili al datore di lavoro).

Quanto agli illeciti amministrativi, che rappresentano pur sempre una minoranza a fronte delle più numerose fattispecie penali, risultano ora incrementati dal decreto legislativo n. 106/2009, e riguardano prevalentemente

Nota:

(*) L'Autore è membro del Centro Studi Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché del Centro Studi "Marco Biagi" dell'Università di Modena e Reggio Emilia e del Comitato scientifico della Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro. Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.

la violazione di obblighi di carattere documentale o informativo da parte di:

- datore di lavoro e dirigente (artt. 55, comma 4, *lett. f-l*, 68, comma 1, *lett. c*, 87, comma 4, *lett. a-d*, 159, comma 2, *lett. d*, 262, comma 2, *lett. d*, 282, comma 2, *lett. c*);
- committenti e responsabili dei lavori (art. 157, comma 1, *lett. c*);
- medico competente (art. 58, comma 1, *lett. d-e*);
- lavoratore (art. 59, comma 1, *lett. b*);
- componente dell'impresa familiare, lavoratore autonomo, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti (art. 60, comma 1, *lett. b*);
- lavoratore autonomo (artt. 60, comma 2);
- venditori, noleggiatori e concedenti in uso (art. 87, comma 7);
- chiunque (artt. 264-*bis*, 286).

Norme fra passato e presente

Sotto altro profilo, date le profonde novità introdotte dal decreto correttivo, vale la pena affrontare, anche se solo di passata, la questione riguardante la scelta della normativa concretamente applicabile ai reati e agli illeciti amministrativi commessi durante la vigenza del testo originario del decreto legislativo n. 81/2008.

Così, anzitutto, nell'ipotesi di un fatto considerato e punito come contravvenzione nel testo previgente che non sia più tale nel Testo unico riformato, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Codice penale, secondo cui «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato».

Se lo stesso fatto rileva ora come illecito amministrativo, si applicheranno all'originario contravventore le sanzioni pecuniarie amministrative previste per il trasgressore.

Qualora, invece, è stata posta in essere una condotta originariamente non punita come reato, ma ora penalmente rilevante, si applica il principio di legalità di cui all'articolo 25, comma 2, della Costituzione, sancito anche dall'articolo 2, comma 1, del Codice penale, per effetto del quale «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato». Lo stesso principio risolve il caso di una condotta in precedenza non sanzionata che ora configura un illecito amministrativo, la quale andrà parimenti esente da sanzione.

Se si versa nell'ipotesi di un comportamento annoverato come illecito sia nel testo previgente che in quello ora in vigore, pure diversamente sanzionato, troverà applicazione il principio del *favor rei* che governa l'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, per cui l'unica pena concretamente applicabile risulterà quella più favorevole al reo (articolo 2, comma 4, del Codice penale). Non così se si tratta di illecito amministrativo per effetto dell'articolo 1 della legge n. 689/1981, in ragione del principio *tempus regit factum*.

Lo stesso principio, peraltro, risolve anche il caso diverso in cui si tratti di una condotta originariamente sanzionata come illecito amministrativo e attualmente rilevante come contravvenzione: si applicherà la sanzione pecuniaria amministrativa, giacché per il principio ricordato, in tema di illecito amministrativo sono irrilevanti tutte le modifiche della disciplina successive alla consumazione dell'illecito.

Titolo IV	
Reati	
Illecito	Sanzione
Committente e responsabile dei lavori	
<p><i>Art. 90, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver designato il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione.</p>	<p><i>Art. 157, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p>
<p><i>Art. 90, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver designato, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti necessari (art. 98).</p>	<p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 euro</p>
<p><i>Art. 90, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver designato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.</p>	<p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i></p>
<p><i>Art. 90, comma 9, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver verificato, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare (Allegato XVII). Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI, il requisito che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,</p>	<p><i>Art. 157, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</i></p>

Illecito	Sanzione
industria e artigianato, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'Allegato XVII.	Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.250 a 5.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</i>
<i>Art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver verificato l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), in caso di designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.	<i>Art. 157, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</i> Non sanzionato in precedenza
<i>Art. 100, comma 6-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver assicurato l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 commi 3-bis e 3-ter (nel campo di applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e succ. modif., si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, dello stesso d.lgs.)	<i>Art. 157, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</i> Non sanzionato in precedenza
<i>Art. 90, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver previsto nel progetto dell'opera la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori e delle fasi di lavoro.	Abrogato dal 20 agosto 2009 <i>Art. 157, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i>
Coordinatori	
<i>Art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 e da legge n. 88/2009</i> Per non aver redatto, durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il piano di sicurezza e di coordinamento (Allegato XV), nonché per non aver predisposto il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera (Allegato XVI), contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'Allegato II al Documento UE 26 maggio 1993 (il fascicolo non è predisposto per i lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 380/2001); per non aver coordinato l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1. (coordinatore per la progettazione)	<i>Art. 158, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</i>
<i>Art. 92, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver verificato durante la realizzazione dell'opera, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure. <i>Art. 92, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con esso, nonché per non aver adeguato il piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto e il fascicolo con le caratteristiche dell'opera, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche interve-	<i>Art. 158, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</i>

Illecito	Sanzione
<p>nute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificando l'adeguamento dei piani operativi di sicurezza da parte delle imprese esecutrici.</p> <p><i>Art. 92, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver organizzato tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.</p> <p><i>Art. 92, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver segnalato al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze agli obblighi e alle misure generali di tutela (artt. 94, 95, 96 e 97, c. 1) e alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto, e per non aver proposto la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.</p> <p>Per non aver dato comunicazione, nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornire idonea motivazione, dell'inadempienza alla Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.</p> <p><i>Art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver sospeso, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. (coordinatore per l'esecuzione dei lavori)</p>	<p>2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</p>
<p><i>Art. 92, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver redatto, nei casi in cui dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi è affidata a una o più imprese, il piano di sicurezza e di coordinamento e per non aver predisposto il fascicolo con le caratteristiche dell'opera ove previsto. (coordinatore per l'esecuzione dei lavori)</p>	<p><i>Art. 158, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 8.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2000 euro</i></p>
<p><i>Art. 92, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver verificato l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere. (coordinatore per l'esecuzione dei lavori)</p>	<p><i>Art. 158, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.250 a 5.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</i></p>
Datore di lavoro	
<p><i>Art. 96, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver redatto il piano operativo di sicurezza (dato il riferimento operato dall'art. 89, comma 1, lett. h), all'art. 17, comma 1, lett. a), tale obbligo non è delegabile dal datore di lavoro).</p>	<p><i>Art. 159, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p>

Illecito	Sanzione
	<p>Fino al 19 agosto 2009 (era prevista la pena per datore di lavoro e dirigente) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</i></p>
<p><i>Art. 96, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver redatto il piano operativo di sicurezza in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI.</p>	<p><i>Art. 159, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 8.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 2000 euro</i></p> <p>Non sanzionato in precedenza</p>
<p><i>Art. 96, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver redatto il piano operativo di sicurezza in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV.</p>	<p><i>Art. 159, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p> <p>Non sanzionato in precedenza</p>
Datore di lavoro e dirigente	
<p><i>Art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver verificato le condizioni di dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.</p> <p><i>Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver attuato quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.</p> <p><i>Art. 117, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver rispettato, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, almeno una delle precauzioni indicate: a) mettere fuori tensione e in sicurezza le parti attive per la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi e ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza, tale per cui non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque non inferiori ai limiti di cui all'Allegato IX.</p> <p><i>Art. 118, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver fatto sì che, nei lavori di splateamento o sbancamento se previsto l'accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco abbiano una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Per aver violato il divieto di sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete, quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di mt 1,50. Per non aver provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno quando per la natura di esso o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti. Per non aver vietato la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco nei lavori di escavazione con mezzi meccanici. Per non aver protetto con solido riparo il posto di manovra dell'addetto all'escavatore non munito di cabina metallica. Per non aver fatto ai lavoratori esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e per non aver almeno delimitato la zona superiore di pericolo median-</p>	<p><i>Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</i></p>

Illecito	Sanzione
<p>te opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo, in quanto necessario riguardo l'altezza dello scavo o le condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore.</p> <p><i>Art. 121, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato, quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.</p> <p>Per non aver provveduto i lavoratori, quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, e per non averli muniti di dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza, mantenuto in continuo collegamento e in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.</p> <p>Per aver fatto adoperare le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, fuori dai casi in cui ciò è consentito (solo quando per la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, offrano garanzia di sicurezza e sia assicurata una efficace e continua aerazione).</p> <p>Per non aver provveduto alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione, quando sia stata accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, e per non aver vietato, anche dopo la bonifica, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi.</p> <p>Per non aver abbinato i lavoratori nell'esecuzione dei lavori esposti al rischio di presenza di gas negli scavi.</p> <p><i>Art. 126, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, posti ad un'altezza maggiore di 2 mt, di parapetto robusto e in buono stato di conservazione su tutti i lati verso il vuoto.</p> <p><i>Art. 128, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto gli impalcati e ponti di servizio di un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a mt 2,50.</p> <p><i>Art. 145, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fatto effettuare il disarmo delle armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.</p> <p><i>Art. 145, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver disarmato armature di sostegno quando sulle strutture insistono carichi accidentali e temporanei.</p> <p><i>Art. 148, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver accertato, prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili (fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva), che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.</p> <p>Per non aver adottato, nel caso in cui sia dubbia la resistenza, i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.</p>	
<p><i>Art. 122, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver adottato, nei lavori in quota, seguendo lo sviluppo dei lavori, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose (Allegato XVIII, punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3).</p>	<p><i>Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p>

Illecito	Sanzione
	<p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 5.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</i></p>
<p><i>Art. 111, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver scelto, nei lavori temporanei in quota che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.</p> <p><i>Art. 111, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato misure di sicurezza equivalenti ed efficaci, nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, prima di svolgere il lavoro. Per non ripristinato i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute una volta terminato definitivamente o temporaneamente tale lavoro di natura particolare.</p> <p><i>Art. 114, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali, il posto di lavoro, quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo.</p>	<p><i>Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i></p>
<p><i>Art. 108, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver assicurato nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli, fermo restando quanto previsto dal punto 1 dell'Allegato XVIII.</p> <p><i>Art. 140, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver saldamente bloccato le ruote del ponte in opera con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti ovvero per non aver installato dispositivi appropriati atti ad impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota.</p> <p><i>Art. 147, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver tenuto lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, parapetti normali, con tavole fermapiè, fissati rigidamente a strutture resistenti.</p> <p><i>Art. 152, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver lavorato e per aver fatto lavorare gli operai sui muri in demolizione.</p>	<p><i>Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1000 a 4800 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i></p>
<p><i>Art. 112, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver allestito opere provvisoriale con buon materiale, a regola d'arte, proporzionate, idonee allo scopo. Per non aver conservato le opere provvisoriale in efficienza per la intera durata del lavoro. Per non aver provveduto, prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo, alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei (Allegato XIX).</p> <p><i>Art. 119, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver provveduto, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno, nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di mt 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti. Per non aver fatto sì che le tavole di rivestimento delle pareti sporgano dai bordi degli scavi di almeno 30 cm. Per non aver predisposto, nello scavo dei cunicoli, man mano che procede il lavoro di avanzamento, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti.</p>	<p><i>Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1000 a 4800 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 5.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</i></p>

Illecito	Sanzione
<p>Per aver rimosso le armature per scavi nei cunicoli non in relazione al progredire del rivestimento in muratura.</p> <p>Per non aver adottato idonee armature e precauzioni nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.</p> <p>Per non aver adottato misure e precauzioni nella infissione di pali di fondazione, per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.</p> <p>Per non aver disposto, nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 m, a protezione degli operai addetti allo scavo e all'asportazione del materiale, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.</p> <p>Per non aver previsto, nei pozzi e nei cunicoli, una adeguata assistenza all'esterno e per non aver fatto sì che le loro dimensioni siano tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.</p> <p>Per non aver effettuato il sollevamento di materiale dagli scavi conformemente al punto 3.4. dell'Allegato XVIII.</p> <p><i>Art. 123, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver eseguito il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.</p> <p><i>Art. 125, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto a costituire i montanti con elementi accoppiati, con punti di sovrapposizione sfalsati di almeno un metro e verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.</p> <p><i>Art. 125, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver adottato, per impalcature di altezza superiore a 8 m, montanti singoli in un sol pezzo prima degli ultimi 7 mt.</p> <p><i>Art. 125, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione il piede dei montanti, in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale e orizzontale.</p> <p><i>Art. 127, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per la mancata corrispondenza a idonei procedimenti di calcolo della costruzione di ponti a sbalzo, nei casi di particolari esigenze che non permettono l'impiego di ponti normali, senza garanzia di solidità e di stabilità.</p> <p><i>Art. 129, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver sistemato, nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20, in corrispondenza al piano raggiunto (nei casi in cui non si provvede alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti).</p> <p><i>Art. 136, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto, nei lavori in quota, a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista; tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.</p> <p><i>Art. 136, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver collocato i giunti strettamente l'uno vicino all'altro nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo.</p> <p><i>Art. 136, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver applicato per ogni piano di ponte due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.</p> <p><i>Art. 136, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver assicurato che lo scivolamento degli elementi di appoggio di un pon-</p>	

Illecito	Sanzione
<p>teggio sia impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente. Per non aver assicurato che i piani di posa degli elementi di appoggio abbiano una capacità portante sufficiente. Per non aver assicurato che il ponteggio sia stabile. Per non aver assicurato che le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio siano idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure. Per non aver assicurato che il montaggio degli impalcati dei ponteggi sia tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.</p> <p><i>Art. 136, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto a evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.</p> <p><i>Art. 136, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver assicurato che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al piano di montaggio, uso e smontaggio, ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.</p> <p><i>Art. 151, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fatto sì che i lavori di demolizione procedano con cautela e con ordine, siano eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.</p> <p><i>Art. 152, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fatto la demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.</p> <p><i>Art. 154, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver vietato la sosta e il transito nella zona sottostante la demolizione, delimitandola con appositi sbarramenti. Per non aver consentito l'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.</p>	
<p><i>Art. 96, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato le misure conformi alle prescrizioni di cui all'Allegato XIII.</p>	<p><i>Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</p> <p><i>Art. 159, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle «Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri», punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle «Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri» per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena anzidetta. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati</p>

Illecito	Sanzione
	<p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</p>
<p><i>Art. 96, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver predisposto l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili.</p> <p><i>Art. 96, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver curato disposizione o accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitare crolli o ribaltamenti.</p>	<p><i>Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</i></p>
<p><i>Art. 96, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver curato la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute.</p> <p><i>Art. 97, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver coordinato gli interventi previsti per le misure generali di tutela (artt. 95 e 96). Per non aver verificato la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.</p>	<p><i>Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i></p>
<p><i>Art. 96, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver curato le condizioni per la rimozione dei materiali pericolosi coordinandosi col committente o col responsabile dei lavori.</p> <p><i>Art. 96, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver curato che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenissero correttamente.</p> <p><i>Art. 97, comma 3-ter, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non essere il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti dell'impresa affidataria in possesso di adeguata formazione.</p>	<p><i>Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non sanzionate</p>
<p><i>Art. 109, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver dotato il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, di recinzioni avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.</p> <p><i>Art. 110, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver impedito il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili con barriere o per non averlo protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.</p> <p><i>Art. 111, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver scelto, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, tenendo conto delle dimensioni delle attrezzature confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.</p> <p><i>Art. 111, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver scelto il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego, che consenta l'evacuazione in caso di pericolo imminente.</p>	<p><i>Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i></p>

Illecito	Sanzione
<p>Per non aver fatto in modo che il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non comporti rischi ulteriori di caduta.</p> <p><i>Art. 111, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver disposto affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.</p> <p><i>Art. 111, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver disposto affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Per non aver previsto l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.</p> <p><i>Art. 111, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver individuato, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate, le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute che presentino una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. Per aver individuato dispositivi di protezione collettiva contro le cadute che presentano ulteriori interruzioni oltre ai punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.</p> <p><i>Art. 111, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver effettuato lavori temporanei in quota quando le condizioni meteorologiche mettevano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.</p> <p><i>Art. 111, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver disposto affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.</p> <p><i>Art. 113, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fatto uso di scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, che siano costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza e abbiano i gradini con pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Per non aver provveduto affinché le scale e i relativi pianerottoli siano provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Per non aver munito le rampe delimitate da due pareti di almeno un corrimano. Per non aver provveduto le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. Per aver posto la parete della gabbia opposta al piano dei pioli ad una distanza superiore a cm 60. Per non aver posto i pioli ad una distanza di almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Per non aver adottato, in luogo della gabbia, l'applicazione di essa alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro. Per aver utilizzato scale semplici portatili (a mano) costruite con materiale non adatto alle condizioni di impiego, oppure non sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi o di dimensioni non appropriate al loro uso. Per aver utilizzato scale semplici portatili (a mano), se di legno, con i pioli fissati ai</p>	

Illecito	Sanzione
<p>montanti mediante incastro, privi di nodi e trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi ovvero, nelle scale lunghe più di 4 metri, con l'applicazione anche di un tirante intermedio.</p> <p>Per aver fatto uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.</p> <p>Per aver fatto uso di scale non provviste di:</p> <p>a) dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;</p> <p>b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucchiolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.</p> <p>Per aver posto le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature l'una in prosecuzione dell'altra.</p> <p>Per non aver provveduto di un corrimano parapetto sul lato esterno le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte.</p> <p>Per non aver adeguatamente assicurato o fatto trattenere al piede da altra persona le scale quando l'uso, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento.</p> <p>Per non aver assicurato che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;</p> <p>b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;</p> <p>c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;</p> <p>d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;</p> <p>e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;</p> <p>f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.</p> <p>Per non aver assicurato che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri.</p> <p>Per aver fatto trasportare a mano pesi su una scala a pioli in modo che fosse preclusa una presa sicura.</p> <p>Per aver fatto uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), senza osservare anche le ulteriori seguenti disposizioni:</p> <p>a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;</p> <p>b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;</p> <p>c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;</p> <p>d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.</p> <p>Per aver fatto superare l'altezza di m 5 alle scale doppie o per non averle provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite prestabilito di sicurezza.</p> <p><i>Art. 114, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver delimitato il posto di carico e di manovra degli argani a terra con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.</p> <p><i>Art. 114, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver predisposto efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette ai lavori, sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza, nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili.</p> <p><i>Art. 115, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver fatto sì che, nei lavori in quota qualora non siano state attuate mi-</p>	

Illecito	Sanzione
<p>sure di protezione collettiva, i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali: assorbitori di energia; connettori; dispositivo di ancoraggio; cordini; dispositivi retrattili; guide o linee vita flessibili; guide o linee vita rigide; imbracature.</p> <p>Per non aver assicurato il sistema di protezione, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.</p> <p>Per non aver munito il lavoratore di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta nei lavori su pali.</p> <p><i>Art. 116, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver impiegato sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:</p> <p>a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;</p> <p>b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;</p> <p>c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;</p> <p>d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;</p> <p>e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;</p> <p>f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri previsti (art. 111, commi 1 e 2).</p> <p>Per non aver fornito ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio, di carattere teorico-pratico e che riguardi: l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari; l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti; l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione; gli elementi di primo soccorso; i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione; le procedure di salvataggio.</p> <p><i>Art. 120, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver costituito depositi di materiali presso il ciglio degli scavi quando non necessari per le condizioni di lavoro ovvero, se necessari, privi delle necessarie puntellature.</p> <p><i>Art. 124, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver fatto costituire depositi, al di fuori di quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori, sopra i ponti di servizio e sulle impalcature. Per non avere tenuto il peso dei materiali e delle persone sempre al di sotto di quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio. Per aver fatto occupare dai materiali uno spazio che non consente i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.</p> <p><i>Art. 125, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver fatto superare l'altezza dei montanti di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato. Per non aver applicato dalla parte interna dei montanti correnti e tavola fermapiè a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.</p> <p><i>Art. 125, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver tenuto una distanza superiore a m 3,60 tra due montanti consecutivi,-</p>	

Illecito	Sanzione
<p>senza che ciò fosse richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere ovvero, in tale caso, senza che la sicurezza del ponteggio risulti da un apposito progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.</p> <p><i>Art. 125, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver efficacemente ancorato il ponteggio alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.</p> <p><i>Art. 129, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver fatto sporgere dal filo del fabbricato le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, più di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo.</p> <p><i>Art. 129, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver sistemato, in corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto ovvero una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, ovvero per non aver disposto la segregazione dell'area sottostante.</p> <p><i>Art. 130, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver utilizzato andatoie destinate soltanto al passaggio di lavoratori di larghezza minore di m 0,60. Per aver utilizzato andatoie destinate al trasporto di materiali, di lavoratori di larghezza minore di m 1,20. Per aver utilizzato andatoie con pendenza maggiore del 50 per cento. Per non aver interrotto le andatoie lunghe con pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli. Per non aver fissato sulle tavole delle andatoie listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.</p> <p><i>Art. 131, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver impiegato ponteggi senza farsi rilasciare dal fabbricante copia della prevista autorizzazione ministeriale, nonché delle istruzioni e degli schemi contenuti nella relazione tecnica (art. 132).</p> <p><i>Art. 133, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver eretto i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, senza un progetto che comprenda il calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale e il disegno esecutivo. Per non essere il progetto firmato da un ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione o per non contenere quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione. Per non aver tenuto nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisorie copia dell'autorizzazione ministeriale (art. 131) e copia del progetto e dei disegni esecutivi o per non averle esibite, a richiesta, agli organi di vigilanza.</p> <p><i>Art. 134, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver tenuto nei cantieri in cui vengono usati ponteggi copia della prevista autorizzazione ministeriale, nonché delle istruzioni e degli schemi contenuti nella relazione tecnica (art. 131, comma 6) e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S., Allegato XXII), in caso di lavori in quota, ovvero per non avere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza detta documentazione. Per non aver riportato subito sul disegno le eventuali modifiche al ponteggio, o per non essere dette modifiche nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.</p> <p><i>Art. 135, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per utilizzare ponteggi i cui elementi non portano impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.</p>	

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 138, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver fissato le tavole che costituiscono l'impalcato in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. Per aver tenuto un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura superiore a 20 centimetri. Per aver gettato o fatto gettare dall'alto gli elementi del ponteggio. Per essere salito e sceso o aver fatto salire e scendere lungo i montanti.</p> <p><i>Art. 139, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver utilizzato ponti su cavalletti di altezza superiore a metri 2 ovvero per averli montati sugli impalcati dei ponteggi. Per aver utilizzato ponti su cavalletti non conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'Allegato XVIII.</p> <p><i>Art. 140, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver utilizzato ponti su ruote privi di una base ampia idonea a resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati. Per non essere il piano di scorrimento delle ruote livellato. Per non essere il carico del ponte sul terreno opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.</p> <p><i>Art. 140, commi 4, 5 e 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non essere i ponti su ruote ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. Per non aver controllato la verticalità dei ponti su ruote con livello o con pendolino. Per aver sposato i ponti (esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto) quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.</p> <p><i>Art. 141, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato precauzioni, durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata.</p> <p><i>Art. 142, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver costruito le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, in modo da non assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità ovvero per averle costruite con modalità tali da non consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo. Per non avere eseguito le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità. Per non aver esibito sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza i disegni esecutivi, firmati dal progettista delle armature provvisorie per grandi opere.</p> <p><i>Art. 143, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non essersi assicurato, prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all'art. 142, della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse devono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua.</p> <p><i>Art. 144, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver posto armature non in grado di sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua. Per non essere il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno opportunamente distribuito.</p> <p><i>Art. 145, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato, nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo, le</p>	

Illecito	Sanzione
<p>misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.</p> <p><i>Art. 146, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver circondato da normale parapetto e da tavola fermapiede le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro oppure per non averle coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. Per aver lasciato aperta la barriera mobile non asportabile che costituisce un lato del parapetto, in caso di aperture usate per il passaggio di materiali o di persone, oltre il tempo necessario al passaggio. Per non aver munito le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 di normale parapetto e tavole fermapiede oppure per non averle convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.</p> <p><i>Art. 147, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver coperto il vano-scala con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transiti al piano terreno contro la caduta dei materiali. Per non aver fissato, sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, che non siano sbarrate per impedirvi il transito, intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.</p> <p><i>Art. 149, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non essere paratoie e cassoni ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente ovvero non provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali. Per aver effettuato la costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone senza la diretta sorveglianza di un preposto. Per non aver assicurato che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.</p> <p><i>Art. 150, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver proceduto alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire prima dell'inizio di lavori di demolizione. Per non aver eseguito, in relazione al risultato della verifica preventiva, le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verificino crolli intempestivi.</p> <p><i>Art. 151, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver inserito la successione dei lavori in apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC ove previsto. Per non aver tenuto a disposizione degli organi di vigilanza il programma contenente la successione dei lavori.</p> <p><i>Art. 153, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver gettato o fatto gettare dall'alto il materiale di demolizione, anziché trasportarlo oppure convogliarlo in appositi canali. Per aver convogliato il materiale di demolizione in canali il cui estremo inferiore risulti ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. Per aver convogliato il materiale di demolizione in canali che non sono costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo o con gli eventuali raccordi adeguatamente rinforzati. Per non essere stata realizzata l'imboccatura superiore del canale in cui viene convogliato il materiale di demolizione in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. Per non aver calato a terra con mezzi idonei il materiale di demolizione costituito da elementi pesanti od ingombranti. Per non aver provveduto a ridurre il sollevamento della polvere, durante i lavori di demolizione, irrorando con acqua le murature e i materiali di risulta.</p> <p><i>Art. 155, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver operato la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno superiore a 5 metri mediante rovesciamento per trazione o per spinta.</p>	

Illecito	Sanzione
<p>Per aver esercitato la trazione o la spinta nella demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri in modo non graduale e con strappi ovvero per non averla eseguita solo su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.</p> <p>Per non aver adottato le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.</p> <p>Per aver effettuato i rovesciamenti per spinta con martinetti per opere di altezza superiore a 3 metri ovvero senza l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi in opere di altezza non superiore a 3 metri.</p> <p>Per non aver evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.</p>	
Preposto	
<p><i>Art. 96, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato le misure conformi alle prescrizioni di cui all'Allegato XIII.</p> <p><i>Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver attuato quanto previsto nel piano sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.</p> <p><i>Art. 121, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato, quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, in rapporto alla natura del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo a infiltrazione di sostanze pericolose.</p> <p>Per non aver provveduto i lavoratori, quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione e una completa bonifica, di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e per non averli muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati a un idoneo sistema di salvataggio, tenuto dagli addetti alla sorveglianza, in continuo collegamento e in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.</p> <p>Per aver fatto adoperare le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, fuori dai casi in cui ciò è consentito (solo quando per la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, offrano garanzia di sicurezza e sia assicurata una efficace e continua aerazione).</p> <p>Per non aver provveduto alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione, quando sia stata accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, e per non aver vietato, anche dopo la bonifica, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi.</p> <p>Per non aver abbinato i lavoratori nell'esecuzione dei lavori esposti al rischio di presenza di gas negli scavi.</p> <p><i>Art. 136, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto a evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.</p> <p><i>Art. 136, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver direttamente sorvegliato affinché i ponteggi siano montati, smontati o trasformati a regola d'arte, conformemente al piano di montaggio, uso e smontaggio, ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.</p> <p><i>Art. 137, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non essersi assicurato, quale responsabile di cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o dopo prolungata interruzione di lavoro, della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.</p>	<p>Abrogata dal 20 agosto 2009 <i>Art. 159, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 145, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver direttamente sorvegliato affinché il disarmo delle armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, fosse effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste e solo dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.</p> <p><i>Art. 145, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver disarmato armature di sostegno quando sulle strutture insistono carichi accidentali e temporanei.</p>	
<p><i>Art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver vietato, nei lavori di escavazione con mezzi meccanici, la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.</p> <p><i>Art. 118, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver esplicitamente vietato ai lavoratori di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, se necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, per non aver fatto delimitare la zona superiore di pericolo mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.</p> <p><i>Art. 123, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver direttamente sorvegliato all'esecuzione del montaggio e dello smontaggio delle opere provvisoriali.</p> <p><i>Art. 140, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver saldamente bloccato le ruote del ponte in opera con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.</p> <p><i>Art. 140, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver spostato i ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.</p> <p><i>Art. 152, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver lavorato e fatto lavorare gli operai sui muri in demolizione.</p>	<p>Abrogata dal 20 agosto 2009 <i>Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto sino a 1 mese o ammenda da 300 a 900 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 225 euro</p>
Lavoratori autonomi	
<p><i>Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver attuato quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.</p>	<p><i>Art. 160, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 400 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 5.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</p>
<p><i>Art. 94, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non essersi adeguato alle indicazioni fornite, ai fini della sicurezza, dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.</p>	<p><i>Art. 160, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 800 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 200 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a 1 mese o ammenda da 500 a 2.000 euro</p>

Illecito	Sanzione
	<i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i>
<p><i>Art. 124, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver effettuato qualsiasi deposito sui ponti di servizio e sulle impalcature, ad eccezione del deposito temporaneo di materiali e attrezzi necessari ai lavori. Per aver determinato un peso di materiali e persone superiore a quello consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio. Per aver occupato con materiali lo spazio del ponteggio così da non consentire in modo idoneo i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.</p> <p><i>Art. 138, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver gettato dall'alto elementi del ponteggio.</p> <p><i>Art. 138, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per essere salito e sceso lungo i montanti.</p> <p><i>Art. 152, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver lavorato sui muri in demolizione.</p>	<p><i>Art. 160, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 150 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 (puniva anche i lavoratori dipendenti) Arresto fino a 1 mese o ammenda da 150 a 600 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 150 euro</i></p>
Illeciti amministrativi	
Illecito	Sanzione
Committente e responsabile dei lavori	
<p><i>Art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver comunicato alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Per non aver indicato i nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nel cartello di cantiere.</p>	<p><i>Art. 157, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non era punito</p>
<p><i>Art. 90, comma 9, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver trasmesso all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'art. 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi (salvo quanto previsto dall'art. 16-bis, c. 10, decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modif., dalla legge n. 2/2009), e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'art. 90, comma 9, lett. a) e b).</p>	<p><i>Art. 157, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 2000 euro</i></p>
<p><i>Art. 101, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver trasmesso il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.</p>	<p><i>Art. 157, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 1.200 a 3.600 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1200 euro</i></p>

Illecito	Sanzione
Datore di lavoro e dirigente	
<p><i>Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.</p> <p><i>Art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver trasmesso il piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.</p> <p><i>Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver trasmesso, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione Per aver iniziato i lavori prima dell'esito positivo delle verifiche di congruenza fra i piani operativi di sicurezza, da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.</p>	<p><i>Art. 159, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 1.200 a 3.600 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1200 euro</i></p>
Titolo V	
Reati	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro e dirigente	
<p><i>Art. 163, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fatto ricorso alla prescritta segnaletica di sicurezza (Allegati da XXIV a XXXII), quando, anche a seguito della prevista valutazione, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva. Per non aver adottato, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate dal D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009. Per non aver fatto ricorso, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'Allegato XXVIII.</p>	<p><i>Art. 165, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p><i>Art. 165, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per l'intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena indicata. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i></p>
<p><i>Art. 164, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto affinché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva.</p>	<p><i>Art. 165, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.500 euro</p>

Illecito	Sanzione
	<p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1125 euro</i></p>
<p><i>Art. 164, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto affinché i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.</p>	<p><i>Art. 165, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i></p>
Preposto	
<p><i>Art. 163, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fatto ricorso alla prescritta segnaletica di sicurezza (Allegati da XXIV a XXXII), quando, anche a seguito della prevista valutazione, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva. Per non aver adottato, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate dal D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009.</p> <p>Per non aver fatto ricorso, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'Allegato XXVIII.</p>	<p>Abrogata dal 20 agosto 2009</p> <p><i>Art. 166, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 300 euro</i></p>
Titolo VI	
Reati	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro e dirigente	
<p><i>Art. 168, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di adottare le misure organizzative necessarie e di ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Per aver omesso di adottare le misure organizzative necessarie, di ricorrere ai mezzi appropriati e di fornire ai lavoratori i mezzi adeguati, tenendo conto dell'Allegato XXXIII, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale dei carichi, qualora non sia possibile evitarla.</p>	<p><i>Art. 170, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i></p>
<p><i>Art. 169, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di fornire ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato, tenendo conto dell'Allegato XXXIII.</p>	<p><i>Art. 170, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p>

Illecito	Sanzione
	<p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.500 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1125 euro</p>
<p><i>Art. 169, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di assicurare ai lavoratori la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività, tenendo conto dell'Allegato XXXIII.</p>	<p><i>Art. 170, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</p>
Preposto	
<p><i>Art. 168, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di adottare le misure organizzative necessarie e di ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Per aver omesso di adottare le misure organizzative necessarie, di ricorrere ai mezzi appropriati e di fornire ai lavoratori i mezzi adeguati, tenendo conto dell'Allegato XXXIII, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale dei carichi, qualora non sia possibile evitarla.</p>	<p>Abrogata dal 20 agosto 2009</p> <p><i>Art. 171, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 300 euro</p>
<p><i>Art. 169, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di fornire ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato, tenendo conto dell'Allegato XXXIII.</p>	<p>Abrogata dal 20 agosto 2009</p> <p><i>Art. 171, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto fino a 1 mese o ammenda da 150 a 600 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 150 euro</p>
Titolo VII	
Reati	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro e dirigente	
<p><i>Art. 174, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati nei posti di lavoro con attrezzature munite di videoterminali per la vista e per gli occhi, per i problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale, per le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi stessi. Per non aver organizzato e predisposto i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di cui all'Allegato XXXIV.</p>	<p><i>Art. 178, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</p> <p><i>Art. 178, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all'allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena anzidetta. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.</p>

Illecito	Sanzione
	<p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i></p>
<p><i>Art. 175, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le disposizioni in tema di interruzione dell'attività lavorativa del lavoratore, mediante pause o cambiamento di attività, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o temporaneamente a livello individuale dal medico competente che ne evidenzi la necessità. Per non aver comunque garantito al lavoratore almeno una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.</p>	<p><i>Art. 178, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i></p>
<p><i>Art. 176, commi 1, 3, 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori con particolare riferimento ai rischi per la vista, per gli occhi e per l'apparato muscolo-scheletrico. Per aver violato le disposizioni in tema di periodicità delle visite di controllo (biennale, quinquennale o quella diversa stabilita dal medico competente). Per non aver sottoposto a visita di controllo per i rischi per la vista, per gli occhi e per l'apparato muscolo-scheletrico il lavoratore che ne abbia fatto richiesta.</p>	<p><i>Art. 178, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i></p>
<p><i>Art. 176, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fornito, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.</p>	<p><i>Art. 178, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p> <p><i>Non sanzionata fino al 19 agosto 2009</i></p>
<p><i>Art. 177, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di fornire ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività e la protezione degli occhi e della vista. (datore di lavoro e dirigente)</p>	<p><i>Art. 178, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.500 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1125 euro</i></p>
<p><i>Art. 177, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di assicurare ai lavoratori una formazione adeguata, in partico-</p>	<p><i>Art. 178, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i></p>

Illecito	Sanzione
<p>lare circa le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività e la protezione degli occhi e della vista. (datore di lavoro e dirigente)</p>	<p>Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i></p>
Preposto	
<p><i>Art. 174, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati nei posti di lavoro con attrezzature munite di videoterminali per la vista e per gli occhi, per i problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale, per le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi stessi. Per non aver organizzato e predisposto i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di cui all'Allegato XXXIV.</p>	<p>Abrogata dal 20 agosto 2009</p> <p><i>Art. 179, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 300 euro</i></p>
<p><i>Art. 175, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le disposizioni in tema di interruzione dell'attività lavorativa del lavoratore, mediante pause o cambiamento di attività, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o temporaneamente a livello individuale dal medico competente che ne evidenzia la necessità, e comunque con almeno una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.</p>	<p>Abrogata dal 20 agosto 2009</p> <p><i>Art. 179, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 300 euro</i></p>
<p><i>Art. 174, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di analizzare i posti di lavoro, con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi.</p> <p><u>Ma si riteneva più corretta la lettura della norma come segue:</u> <i>Art. 177, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di fornire ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività e la protezione degli occhi e della vista.</p>	<p>Abrogata dal 20 agosto 2009</p> <p><i>Art. 179, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto fino a un mese o ammenda da euro 150 ad euro 600</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 150 euro</i></p>
Titolo VIII	
Reati	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro	
<p><i>Art. 181, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di programmare la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici e di farla effettuare, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia, nonché di aggiornarla in caso di mutamenti che possono renderla obsoleta o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne rendono necessaria la revisione.</p> <p><i>Art. 190, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di valutare o per non aver correttamente valutato l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009.</p> <p><i>Art. 190, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, nella valutazione dei rischi, di individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 e di documentare l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro.</p>	<p><i>Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</i></p>

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 209, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso, nell'ambito della valutazione dei rischi, di valutare e, quando necessario, misurare e calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.</p> <p><i>Art. 209, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di precisare nel documento di valutazione del rischio le misure adottate con riferimento all'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici.</p> <p><i>Art. 216, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso, nell'ambito della valutazione dei rischi, di valutare e, quando necessario, misurare e calcolare i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.</p>	
<p><i>Art. 202, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di valutare e, quando necessario, misurare i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.</p> <p><i>Art. 202, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di tenere conto, ai fini della valutazione dei rischi da vibrazioni meccaniche, dei seguenti elementi: a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti; b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione (art. 201); c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature; e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro; f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche; g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile; h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide; i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.</p>	<p><i>Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 (era prevista la pena per datore di lavoro e dirigente) Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</p>
<p><i>Art. 190, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di misurare i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, quando può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati.</p> <p><i>Art. 190, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di utilizzare metodi e strumentazioni adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche.</p> <p><i>Art. 202, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di valutare o misurare l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A.</p> <p><i>Art. 202, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di valutare o misurare l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B.</p> <p><i>Art. 209, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di valutare e calcolare se i valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici sono stati superati.</p> <p><i>Art. 209, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, nell'ambito della valutazione del rischio derivante da esposizione ad agenti fisici, di prestare particolare attenzione ad alcuni elementi riferiti ai livelli di esposizione ai campi elettromagnetici.</p>	<p><i>Art. 219, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 (era prevista la pena per datore di lavoro e dirigente) Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</p>

Illecito	Sanzione
Datore di lavoro e dirigente	
<p><i>Art. 182, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di adottare misure immediate per riportare l'esposizione agli agenti fisici al di sotto dei valori limite di esposizione, di individuare le cause del superamento dei valori limite di esposizione e di adeguare di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.</p> <p><i>Art. 185, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le norme in materia di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti agli agenti fisici.</p> <p><i>Art. 192, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore per superamento dei valori superiori di azione.</p> <p><i>Art. 193, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione, di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuali per l'udito secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009.</p> <p><i>Art. 195, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di informare e formare i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione, in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.</p> <p><i>Art. 197, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di assicurare l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nei casi di deroga all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione al rumore.</p> <p><i>Art. 203, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni meccaniche e i rischi che ne conseguono. Per non aver preso misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, ove nonostante le misure adottate il valore limite è stato superato, e per non aver individuato le cause del superamento e adattato, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.</p> <p><i>Art. 205, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di assicurare l'intensificazione della sorveglianza sanitaria e il rispetto delle condizioni indicate nei casi di deroga al rispetto dei valori limite di esposizione alle vibrazioni.</p> <p><i>Art. 210, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di elaborare e applicare un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici.</p> <p><i>Art. 217, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di definire e attuare un programma d'azione che comprende misure tecniche e organizzative destinate ad evitare che l'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali superi i valori limite.</p>	<p><i>Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</p>
<p><i>Art. 196, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di sottoporre a sorveglianza sanitaria periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente o dall'organo di vigilanza, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. Per aver omesso di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.</p>	<p><i>Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</p> <p>Non sanzionato fino al 19 agosto 2009</p>

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 184, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di informare e formare i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti in relazione al risultato della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici, alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute, alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa, alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione e all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale, nonché alle indicazioni e controindicazioni sanitarie.</p>	<p><i>Art. 219, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p>
<p><i>Art. 192, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di indicare con appositi segnali i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.</p>	<p><i>Art. 219, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p> <p><i>Fino al 19 agosto 2009 non era sanzionata</i></p>
<p><i>Art. 210, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di indicare con apposita segnaletica i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di esposizione ai campi elettromagnetici che superino i valori di azione, di identificare dette aree e di limitare l'accesso alle stesse, laddove ciò sia tecnicamente possibile.</p> <p><i>Art. 210, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver esposto i lavoratori a campi elettromagnetici con valori superiori ai valori limite di esposizione. Per aver omesso di adottare misure immediate per riportare l'esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici al di sotto dei valori limite di esposizione, di individuare le cause del superamento dei valori limite e di adeguare le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.</p> <p><i>Art. 217, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di indicare con apposita segnaletica i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione, di identificare dette aree e di limitare l'accesso alle stesse, laddove ciò sia tecnicamente possibile.</p> <p><i>Art. 217, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di adattare le misure di eliminazione o riduzione dei rischi di esposizione alle radiazioni ottiche alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.</p>	<p><i>Art. 219, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.500 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1125 euro</i></p>
Medico competente	
<p><i>Art. 185, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver effettuato la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici, sulla base dei risultati della valutazione del rischio che sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. Per aver omesso di informare il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi.</p> <p><i>Art. 186, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di riportare nella cartella sanitaria e di rischio i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.</p>	<p><i>Art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 400 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p>

Reati e illeciti amministrativi nel nuovo T.U. Sicurezza

Modifiche del D.Lgs. n. 106/2009 - Parte III

Pierluigi Rausei - Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Macerata
Docente di Diritto sanzionatorio del lavoro nell'Università di Modena e Reggio Emilia (*)

Con questa Terza Parte si conclude la presentazione in tabelle del nuovo sistema sanzionatorio in materia di sicurezza sul lavoro, secondo le novità introdotte dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 nel testo originario del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in vigore dallo scorso 20 agosto.

Dopo aver affrontato i profili generali delle caratteristiche delle nuove misure sanzionatorie penali e amministrative, e aver evidenziato le modalità di estinzione agevolata dei reati e degli illeciti amministrativi, nonché dopo la trattazione delle problematiche legate alla successione di leggi, ci si occupa da ultimo dei principi che governano la responsabilità personale del novellato sistema punitivo in materia prevenzionistica.

In effetti, con riferimento alle disposizioni generali sugli illeciti, contenute nel Titolo XII del Testo unico, si deve anzitutto rilevare che le norme intervengono sull'intero quadro sanzionatorio delineato nei singoli titoli del D.Lgs. n. 81/2008, come novellato dal decreto correttivo, mentre d'altro canto vi sono disposizioni del Titolo I, introdotte o novellate dal D.Lgs. n. 106/2009, che parimenti incidono sui profili generali dell'attribuzione della responsabilità penale o amministrativa.

Principio di specialità

L'art. 298 disciplina espressamente il principio di specialità fra le norme del Titolo I e quelle contenute nei Titoli successivi: se uno stesso fatto trova punizione in una delle norme sanzionatorie del Titolo I, ma è contemporaneamente punito da una o più disposizioni previste negli altri Titoli, deve trovare applicazione soltanto la disposizione speciale, quella stabilita dalla norma sanzionatoria relativa alla specifica fattispecie di tutela. Si tratta di un criterio necessario per risolvere possibili conflitti riguardanti il concorso di norme - rispetto ai

quali il legislatore privilegia in ogni caso, a prescindere dalla penalità, la disposizione tecnicamente speciale - che tuttavia merita alcuni approfondimenti.

Se l'art. 15 del codice penale regola il principio di specialità con riguardo alla "stessa materia", l'art. 298 del Testo unico sceglie il principio di specialità come vero e proprio momento ordinatore dell'intero sistema sanzionatorio, con riferimento allo "stesso fatto".

Occorre, allora, interrogarsi riguardo al significato della locuzione "stesso fatto" utilizzata dal legislatore. In effetti, vi è da chiedersi se l'espressione scelta debba essere intesa con riferimento ad una specialità "in concreto", vale a dire nel significato proprio di «medesimo avvenimento concretamente realizzatosi», che astrattamente può essere ricondotto ad una pluralità di norme distinte, anche in assenza di una effettiva relazione di specialità fra esse, oppure, ci si debba riferire ad una specialità "in astratto", per cui lo "stesso fatto" va in realtà identificato alla luce di un raffronto tra i contenuti specifici degli obblighi di sicurezza, così come sanzionati dalle disposizioni che possono concorrere fra loro, in termini di specialità (1).

Sul punto va senza dubbio privilegiato il concetto di specialità "in astratto", perché idoneo a risolvere il conflitto fra fattispecie contravvenzionali diverse, pure

Note:

(*) L'Autore è membro del Centro Studi Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché del Centro Studi "Marco Biagi" dell'Università di Modena e Reggio Emilia e del Comitato scientifico della Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro. Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.

(1) In argomento si vedano le riflessioni di N. Pisani, *Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *Dpp*, 2008, 7, 839 s.

astrattamente invocabili, e di individuare, nel raffronto necessario, la norma penale prevalente (2).

Va poi chiarito che la classificazione della norma come generale o speciale muove, in concreto, sulla base della corretta individuazione del bene tutelato e della ampiezza e portata delle disposizioni che concorrono apparentemente fra loro. Così, la norma generale avrà sempre una portata e una estensione ben più ampia rispetto a quella speciale, di talché se l'obbligo generale di informazione sui rischi connessi all'attività svolta (posto dall'art. 36, comma 1) è sanzionato (norma generale) dall'art. 55, comma 5, lett. c (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro), l'obbligo specifico di informazione sui rischi da atmosfere esplosive (posto dal nuovo art. 294-bis) è punito (norma speciale) dall'art. 297, comma 2 (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro). Per effetto dell'art. 298, dunque, il concorso apparente fra le due disposizioni sanzionatorie si risolve con la prevalenza e l'applicazione in via esclusiva della sola norma speciale.

Principio di effettività

Sotto altro profilo, l'art. 299, con riferimento alle figure dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, stabilisce che le rispettive posizioni di garanzia gravano anche sul soggetto, che, pure non investito ufficialmente e "regolarmente" dello specifico ruolo nel contesto organizzativo dell'azienda, ha però esercitato in concreto e di fatto i poteri giuridici riferiti a ciascun soggetto.

La posizione organizzativa assunta di fatto viene presa in considerazione dal D.Lgs. n. 81/2008 quale sorgente di titolarità concreta dei poteri gestori e, conseguentemente, come fonte di responsabilità personale per le violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. D'altro canto, seppure la norma richiami le posizioni di garanzia, concetto tecnicamente riferito all'idea di danno, che nella norma prevenzionistica manca essendo concentrata su reati di pura condotta (3), essa rappresenta una norma di chiusura che, raccogliendo il portato giurisprudenziale in materia (4), afferma la piena esposizione a responsabilità penale del soggetto che, pure in assenza di una formale e valida investitura, esercita poteri e funzioni prevenzionistici all'interno della organizzazione aziendale.

Non è, quindi, il mero esercizio "di fatto", ma il più generale titolo, "giuridicamente rilevante", all'esercizio dei poteri-doveri prevenzionistici propri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, che deriva non già da un incarico formale, ma piuttosto, in virtù dell'articolo 299, dalla posizione, concretamente rivestita, di effettivo e reale "dominio" sulla capacità di intervenire a tutela della salute e sicurezza sul lavoro all'interno della struttura organizzata in cui operano (5). Peraltro, va sottolineato che tali "esercenti di fatto" dei poteri direttivi non si sostituiscono ai soggetti formalmente investiti delle rispettive qualifiche, essendo titolari *iure proprio* di distinte posizioni di responsabilità.

Delega e sub-delega di funzioni

Di assoluta importanza, infine, appaiono le innovazioni

introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009 con riguardo alla corretta individuazione degli obblighi e delle responsabilità, anche in funzione dei più generali e sistemici obblighi di vigilanza.

Così in tema di delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro il Testo unico ora prevede non solo le condizioni e i limiti entro i quali la stessa è ammessa (art. 16, commi 1 e 2), ma ammette altresì la "sub-delega" nei casi in cui il delegato, previa intesa col datore di lavoro delegante, può a sua volta delegare "specifiche funzioni", alle stesse condizioni e coi medesimi limiti della delega primaria.

Non solo perché se la "sub-delega" (che non può formare oggetto di ulteriore delega) non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al sub-delegante con riguardo al corretto svolgimento delle specifiche funzioni trasferite al sub-delegato, per la delega di funzioni originaria l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro per l'espletamento corretto delle funzioni delegate viene considerato "assolto" qualora sia stato adottato ed efficacemente attuato il sistema di verifica e controllo (c.d. *compliance program*) previsto dal modello di organizzazione di cui all'art. 30, comma 4 (art. 16, commi 3 e 3-bis).

Appare evidente, quindi, come l'accertamento delle responsabilità penali si muova secondo due criteri:

- quello della responsabilità diretta, in ragione dello "scalettamento" degli obblighi prevenzionistici, per effetto del quale i dirigenti risponderanno *iure proprio*, in base alle «attribuzioni e competenze ad essi conferite», come pure i preposti saranno ritenuti responsabili in ragione della loro effettiva pre-posizione nel contesto dell'organizzazione aziendale (6);
- quello della responsabilità derivata, per effetto della quale il datore di lavoro, attraverso la delega, ovvero il delegato, attraverso la sub-delega per funzioni specifiche, potranno attribuire ad altri la porzione delegabile di assoggettabilità alla reazione punitiva.

Se, dunque, con la delega di funzioni il datore di lavoro può spostare la propria esposizione alle responsabilità penali, che il delegato assumerà su di sé a titolo derivato, in base allo "scalettamento" di attribuzioni e competenze, ricavabile dalla struttura operativa dell'organigramma aziendale, i singoli soggetti si espongono ad una responsabilità a titolo originario e diretto.

Ciò comporta che l'organo di vigilanza prima e l'autorità giudiziaria poi saranno chiamati, anzitutto, a verificare la sussistenza della delega o della sub-delega, va-

Note:

(2) Cfr. sul punto M. Romano, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Giuffrè, Milano, 2006, 147.

(3) Vedi V. Valentini, *Il riassetto del sistema di tutela penale della sicurezza e salute dei lavoratori, fra "rivisitazione" e "riproposizione": i precetti e le sanzioni*, in F. Basenghi, L. E. Golzio, A. Zini (a cura di), *La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda*, Ipsos, Milano, 2008, 144.

(4) Sul punto, *ex multis*: Cass. Pen., Sez. IV, 28 settembre 2007, n. 35666; Cass. Pen., Sez. IV, 17 aprile 2007, n. 15236; Cass. Pen., Sez. IV, 13 ottobre 2004, n. 40169.

(5) Cfr. anche M. Lepore, *L'apparato sanzionatorio, in Il Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro: prime interpretazioni*, in *Dri*, 2008, 2, 467 s.

(6) Sul punto si rinvia a P. Soprani, *Dirigenti e preposti: delega di funzioni non necessaria*, in *Isl*, 2009, 2, 87 s., a commento di Cass. Pen., Sez. IV, 20 dicembre 2007, n. 47173.

gliandone attentamente i presupposti, i contenuti e la certezza della data, e la collocazione del soggetto nell'organigramma di sicurezza (contenuto nel Dvr, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. d).

In secondo luogo, coordinando i due principi sopra richiamati, si dovrà verificare l'adempimento all'obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni delegate e, per quanto attiene al datore di lavoro delegante, all'adozione e all'attuazione, effettiva ed efficace, del sistema di verifica e di controllo del modello di organizzazione e di gestione prescelto, andando altresì a valutare se l'organismo paritetico, con l'ausilio della commissione tecnica internamente istituita, abbia proceduto ad asseverare l'adozione e l'efficace attuazione del modello di organizzazione stesso (asseverazione, che può essere presa in considerazione dagli organi di vigilanza per la programmazione degli interventi ispettivi di iniziativa).

Obblighi di vigilanza

Sotto altro profilo, infine, sempre ai fini della corretta individuazione delle responsabilità penali, rileva la disposizione contenuta nell'art. 18, comma 3-bis, del Testo unico riformato, in base alla quale il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare sull'adempimento degli obblighi che, per il ricordato principio dello "sca-

lettamento", sono posti direttamente in capo agli altri soggetti del sistema prevenzionistico (preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e medico competente), ma con l'affermazione di una responsabilità esclusiva dei soggetti obbligati, qualora non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti, nei casi in cui la mancata attuazione degli obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi.

La norma non altera il regime ordinario delle responsabilità (7) e sottolinea il ruolo del datore di lavoro, principale debitore e garante della sicurezza in azienda, senza però trascurare di evidenziarne i limiti di responsabilità personale, al fine di evitare qualsiasi forma di intollerabile responsabilità oggettiva.

La disposizione in argomento, in effetti, segnala con vigore le responsabilità specifiche e dirette, finanche esclusive, degli altri soggetti prevenzionistici, qualora il datore di lavoro abbia posto in essere tutte le misure e gli sforzi necessari per compiere attivamente il proprio dovere di vigilanza.

Nota:

(7) Così anche P. Pascucci, *Delega delle funzioni su doppio binario. Cambia la responsabilità dei "vertici"*, in M. Masi, A. Andreani, (a cura di), *Sicurezza Lavoro*, in Gd, Speciale, 2009, 27.

Titolo IX	
Reati	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro	
<p>Art. 223, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di determinare l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, tenendo conto dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici di cui agli Allegati XXXVIII e XXXIX.</p> <p>Art. 223, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di indicare, nella valutazione dei rischi, quali misure sono state adottate.</p> <p>Art. 223, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso, nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, di valutare i rischi in base al rischio che comporta la combinazione di tutti gli agenti chimici.</p> <p>Art. 236, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso, in relazione ai risultati della valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, di adottare le misure preventive e protettive, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.</p>	<p>Art. 262, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</p>
<p>Art. 236, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di effettuare una valutazione dei rischi da esposizione a agenti cancerogeni o mutageni e di riportarne i risultati nel documento di valutazione dei rischi. Per aver omesso di tenere conto nella valutazione dei rischi delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato so-</p>	<p>Art. 262, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p>lido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita, nonché di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.</p> <p><i>Art. 236, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di integrare il documento di valutazione dei rischi o l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi, dei seguenti dati:</p> <p>a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;</p> <p>b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;</p> <p>c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;</p> <p>d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;</p> <p>e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;</p> <p>f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.</p> <p><i>Art. 236, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di effettuare nuovamente la valutazione dei rischi da esposizione a agenti cancerogeni o mutageni in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.</p> <p><i>Art. 249, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.</p> <p><i>Art. 249, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di effettuare nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.</p>	<p>Fino al 19 agosto 2009 non erano sanzionate</p>
<p><i>Art. 223, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di predisporre preventivamente, nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione, l'attività può avere inizio solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi e all'attuazione delle misure di prevenzione.</p>	<p><i>Art. 262, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non era sanzionato</p>
Datore di lavoro e dirigente	
<p><i>Art. 225, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di eliminare o ridurre il rischio mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, di agenti chimici con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori e, quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione, di garantire che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione di determinate misure da adottarsi in ordine di priorità.</p> <p>Per aver omesso di misurare, periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, gli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate sul modello di cui all'Allegato XLI o con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione.</p> <p>Per aver omesso di identificare e rimuovere le cause che hanno cagionato il superamento dei valori limiti di esposizione, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.</p> <p>Per aver omesso di allegare i risultati delle misurazioni ai documenti di valutazione dei rischi.</p>	<p><i>Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p>Per aver omesso di rendere noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori dei risultati delle misurazioni.</p> <p>Per aver omesso di adottare le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro, prevenendo la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili sul luogo di lavoro.</p> <p>Per non aver evitato la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.</p> <p>Per non aver limitato, anche attraverso misure procedurali ed organizzative, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.</p> <p>Per non aver messo a disposizione attrezzature di lavoro e non aver adottato sistemi di protezione collettiva e individuale conformi, in particolare per quanto riguarda atmosfere potenzialmente esplosive.</p> <p>Per non aver adottato misure idonee ad assicurare un sufficiente controllo di impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.</p> <p>Per non aver informato i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e per non averne dato comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.</p> <p><i>Art. 226, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per non aver predisposto procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di incidenti o emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, comprese esercitazioni di sicurezza e messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.</p> <p>Per non aver adottato, in caso di incidenti o emergenza, immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso, informandone i lavoratori.</p> <p>Per non aver adottato misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.</p> <p>Per non aver fornito ai lavoratori che devono operare nell'area colpita e a quelli indispensabili per effettuare le riparazioni e le attività necessarie, indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale e idonee attrezzature di intervento da utilizzarsi fino a quando persiste la situazione anomala.</p> <p>Per aver omesso di adottare le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.</p> <p>Per aver omesso di inserire nel piano previsto dal DM 10 marzo 1998 le misure di emergenza, con particolare riferimento alle informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure per le situazioni di emergenza.</p> <p>Per non aver immediatamente allontanato i soggetti non protetti dalla zona interessata da incidenti o emergenza.</p> <p><i>Art. 228, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per aver effettuato la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'Allegato XL.</p> <p><i>Art. 228, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per aver effettuato, senza la prescritta autorizzazione ministeriale, attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, comprese le analisi, attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti, produzione di agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.</p> <p><i>Art. 228, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per aver omesso di evitare l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti chimici come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.</p>	

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 228, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro corredata dalle informazioni necessarie (motivi della richiesta di deroga, quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente, numero dei lavoratori addetti, descrizione delle attività e delle reazioni o processi, misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori) per lo svolgimento delle attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi, volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti, produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.</p> <p><i>Art. 229, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute, di: sottoporre a revisione la valutazione dei rischi; sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti i lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.</p> <p><i>Art. 235, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le disposizioni in tema di riduzione degli agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro o di sostituzione, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo o in caso contrario provvedendo affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso, purché tecnicamente possibile o, infine, ove non possibile tecnicamente, provvedendo a ridurre il livello di esposizione al più basso valore tecnicamente possibile (posto il valore limite dell'Allegato XLIII).</p> <p><i>Art. 237, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le norme sulle misure tecniche, organizzative e procedurali nelle operazioni in cui sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni, non assicurando l'impiego di quantitativi non superiori alle necessità, non limitando al minimo il numero dei lavoratori esposti, non programmando e sorvegliando le lavorazioni, non provvedendo alla regolare pulitura di locali, attrezzature e impianti e alla misurazione degli agenti, non elaborando procedure di emergenza, non assicurando che gli agenti siano conservati, manipolati e trasportati in condizioni di sicurezza, non disponendo particolari misure protettive per i lavoratori indicati dal medico competente.</p> <p><i>Art. 238, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di assicurare che i lavoratori disponessero di servizi igienici appropriati e adeguati. Per aver omesso di disporre che i lavoratori avessero in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili. Per non aver provveduto affinché i dispositivi di protezione individuale fossero custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione.</p> <p><i>Art. 240, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, qualora si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, di adottare misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento, informando i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.</p> <p><i>Art. 240, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, in caso di eventi non prevedibili o incidenti, di allontanare immediatamente i lavoratori non addetti a interventi di riparazione o ad operazioni necessarie da svolgersi con indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, appositamente messi a disposizione.</p> <p><i>Art. 241, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le norme sulle operazioni lavorative particolari con agenti cancerogeni o mutageni disponendo che solo i lavoratori addetti abbiano accesso alle aree di esposizione, provvedendo all'isolamento delle stesse e alla loro identificazione mediante contrassegni, fornendo ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale.</p>	

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 242, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali la valutazione del rischio ha evidenziato un rischio per la salute.</p> <p><i>Art. 242, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di adottare misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.</p> <p><i>Art. 242, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di effettuare, ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate.</p> <p><i>Art. 250, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di presentare una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio prima dell'inizio dei lavori che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto.</p> <p><i>Art. 250, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di effettuare una nuova notifica, in caso di modifica delle condizioni di lavoro che può comportare un aumento significativo dell'esposizione all'amianto.</p> <p><i>Art. 251, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver violato le misure di prevenzione e protezione in tema di esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, limitando il numero dei lavoratori esposti, facendo sì che i lavoratori esposti utilizzino sempre dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria e protezione tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato (art. 254), assegnando intervalli di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto, garantendo pulizia e manutenzione di locali e attrezzature, stoccando e trasportando in appositi imballaggi chiusi i materiali e i rifiuti.</p> <p><i>Art. 253, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di effettuare periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro.</p> <p><i>Art. 254, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver violato le disposizioni in tema di valore limite di esposizione per l'amianto e non aver provveduto affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite. Per non aver individuato, quando il valore limite viene superato, le cause del superamento e non aver adottato il più presto possibile le misure appropriate. Per aver fatto proseguire il lavoro nella zona interessata senza prendere adeguate misure per la protezione dei lavoratori interessati e senza procedere immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria. Per non avere, nei casi in cui l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e al fine di rispettare il valore limite, imposto l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste (art. 251, c. 1, lett. b) e intervallando l'utilizzo dei DPI con periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, e facendo precedere l'accesso alle aree di riposo da idonea decontaminazione (art. 256, c. 4, lett. d).</p> <p><i>Art. 255, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le disposizioni sulle operazioni lavorative in cui la concentrazione di amianto nell'aria supera il valore limite, non fornendo ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie, non provvedendo ad affiggere cartelli per segnalare il previsto superamento del valore limite, non adottando le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei luoghi di lavoro, non consultando i lavoratori o i loro rappresentanti sulle misure da adottare.</p>	

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver effettuato lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto ricorrendo a imprese non rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 del d.lgs. n. 152/2006.</p> <p><i>Art. 256, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di predisporre un piano di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto, prevedendo le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno e fornendo specifiche informazioni sulle tecniche di demolizione, sui rischi, sulle attrezzature, sui dispositivi di protezione.</p> <p><i>Art. 257, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fornito informazioni sui rischi per la salute, sulle norme igieniche, sulle modalità di pulitura e uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione, sulle misure precauzionali, ai lavoratori adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto. Per non aver informato il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite (art. 254), del superamento e delle cause dello stesso e per non averli consultati sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, per non averli tempestivamente informati sulle misure adottate.</p> <p><i>Art. 258, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fornito, a intervalli regolari, ai lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto, la prescritta formazione, adeguata e sufficiente, il cui contenuto sia facilmente comprensibile e consenta ai lavoratori di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza. Per aver addeito alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate lavoratori che non hanno frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 2, lett. h), della legge n. 257/1992.</p> <p><i>Art. 259, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver sottoposto i lavoratori addetti a manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.</p> <p><i>Art. 259, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di sottoporre i lavoratori, che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti, ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p><i>Art. 259, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di effettuare accertamenti sanitari che comprendano almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale e in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.</p> <p><i>Art. 260, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di iscrivere nel registro degli esposti, inviandone copia a organi di vigilanza e Ispel, i lavoratori di cui sia accertata un'esposizione all'amianto o a materiali contenenti amianto superiore al previsto.</p>	
<p><i>Art. 248, comma 1 D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali.</p>	<p><i>Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p>

Illecito	Sanzione
	<p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p>
<p><i>Art. 252, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato, nei lavori che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, le misure appropriate affinché i luoghi in cui si svolgono siano chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli, accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione e oggetto del divieto di fumare. Per non aver predisposto aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto. Per non aver messo a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale, che siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili e restino all'interno dell'impresa, che possano essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni. Per non aver fatto sì che i lavoratori potessero disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi. Per non aver custodito l'equipaggiamento protettivo in locali destinati a tale scopo, e per non averlo controllato e pulito dopo ogni utilizzazione. Per non aver preso misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.</p>	<p><i>Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p>
<p><i>Art. 239, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di assicurare ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine agli agenti cancerogeni o mutageni.</p>	<p><i>Art. 262, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2000 a 4000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</i></p>
<p><i>Art. 227, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di garantire ai lavoratori o ai loro rappresentanti la disponibilità di: dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni in caso di modifiche importanti sul luogo di lavoro; informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro; formazione e informazioni su precauzioni e azioni adeguate per la protezione; accedere a ogni scheda dei dati di sicurezza.</p> <p><i>Art. 227, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di assicurare che le informazioni siano fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio e aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.</p> <p><i>Art. 227, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati non siano contrassegnati da segnali di sicurezza, di provvedere affinché la natura del contenuto e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.</p> <p><i>Art. 229, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi.</p> <p><i>Art. 229, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso la sorveglianza sanitaria prima di adibire il lavoratore, periodicamente (di norma una volta l'anno) e alla cessazione del rapporto di lavoro.</p>	<p><i>Art. 262, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2000 a 4000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p>

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 229, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di effettuare il monitoraggio biologico per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico, informando i lavoratori dei risultati da allegarsi in forma anonima al documento di valutazione dei rischi.</p> <p><i>Art. 229, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di adottare, su parere conforme del medico competente, misure preventive e protettive particolari per i lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.</p> <p><i>Art. 239, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni e istruzioni sugli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, riguardo a rischi, precauzioni, misure igieniche, indumenti, prevenzione incidenti, riduzione al minimo delle conseguenze.</p> <p><i>Art. 239, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di provvedere affinché impianti, contenitori, imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile con appositi contrassegni.</p> <p><i>Art. 240, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver comunicato all'organo di vigilanza il verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni e per non aver indicato analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.</p>	
<p><i>Art. 250, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver riconosciuto ai lavoratori o ai loro rappresentanti l'accesso alla documentazione oggetto della notifica preventiva all'organo di vigilanza competente per lavori che comportano rischio di esposizione all'amianto.</p> <p><i>Art. 256, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di inviare all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, copia del piano di lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori ovvero, nei casi di urgenza, per aver omesso di inviarla tempestivamente comunicando la data e l'orario di inizio delle attività.</p> <p><i>Art. 256, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver riconosciuto ai lavoratori o ai loro rappresentanti accesso alle informazioni contenute nel piano di lavoro di demolizione o di rimozione dell'amianto.</p>	<p><i>Art. 262, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.000 a 3.000</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 750 euro</i></p>
<p><i>Art. 250, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver inserito, nella notifica preventiva all'organo di vigilanza (art. 250, c. 1), almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi: ubicazione del cantiere; tipi e quantitativi di amianto manipolati; attività e procedimenti applicati; numero di lavoratori interessati; data di inizio dei lavori e relativa durata; misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.</p>	<p><i>Art. 262, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</i></p>
Preposto	
<p><i>Art. 225, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di eliminare o ridurre il rischio mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, di agenti chimici con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori e, quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attra-</p>	<p><i>Art. 263, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1600 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p>verso la sostituzione, di garantire che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione di determinate misure da adottarsi in ordine di priorità.</p> <p>Per aver omesso di misurare, periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, gli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate sul modello di cui all'Allegato XLI o con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione.</p> <p>Per aver omesso di identificare e rimuovere le cause che hanno cagionato il superamento dei valori limiti di esposizione, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.</p> <p>Per aver omesso di allegare i risultati delle misurazioni ai documenti di valutazione dei rischi.</p> <p>Per aver omesso di rendere noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori dei risultati delle misurazioni.</p> <p>Per aver omesso di adottare le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro, prevenendo la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili sul luogo di lavoro.</p> <p>Per non aver evitato la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.</p> <p>Per non aver limitato, anche attraverso misure procedurali ed organizzative, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.</p> <p>Per non aver messo a disposizione attrezzature di lavoro e non aver adottato sistemi di protezione collettiva e individuale conformi, in particolare per quanto riguarda atmosfere potenzialmente esplosive.</p> <p>Per non aver adottato misure idonee ad assicurare un sufficiente controllo di impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.</p> <p>Per non aver informato i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e per non averne dato comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.</p> <p><i>Art. 226, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per non aver predisposto procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di incidenti o emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, comprese esercitazioni di sicurezza e messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.</p> <p>Per non aver adottato, in caso di incidenti o emergenza, immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso, informandone i lavoratori.</p> <p>Per non aver adottato misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.</p> <p>Per non aver fornito ai lavoratori che devono operare nell'area colpita e a quelli indispensabili per effettuare le riparazioni e le attività necessarie, indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale e idonee attrezzature di intervento da utilizzarsi fino a quando persiste la situazione anomala.</p> <p>Per aver omesso di adottare le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.</p> <p>Per aver omesso di inserire nel piano previsto dal DM 10 marzo 1998 le misure di emergenza, con particolare riferimento alle informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure per le situazioni di emergenza.</p> <p>Per non aver immediatamente allontanato i soggetti non protetti dalla zona interessata da incidenti o emergenza.</p> <p><i>Art. 228, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i></p> <p>Per aver effettuato la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'Allegato XL.</p>	<p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 400 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009</p> <p>Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 300 euro</i></p>

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 228, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver effettuato, senza la prescritta autorizzazione ministeriale, attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, comprese le analisi, attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti, produzione di agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.</p> <p><i>Art. 228, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di evitare l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti chimici come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.</p> <p><i>Art. 228, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro corredata dalle informazioni necessarie (motivi della richiesta di deroga, quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente, numero dei lavoratori addetti, descrizione delle attività e delle reazioni o processi, misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori) per lo svolgimento delle attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi, volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti, produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.</p> <p><i>Art. 235, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le disposizioni in tema di riduzione degli agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro o di sostituzione, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo o in caso contrario provvedendo affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso, purché tecnicamente possibile o, infine, ove non possibile tecnicamente, provvedendo a ridurre il livello di esposizione al più basso valore tecnicamente possibile (posto il valore limite dell'Allegato XLIII).</p> <p><i>Art. 236, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, in relazione ai risultati della valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, di adottare le misure preventive e protettive, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.</p> <p><i>Art. 240, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, qualora si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, di adottare misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento, informando i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.</p> <p><i>Art. 240, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, in caso di eventi non prevedibili o incidenti, di allontanare immediatamente i lavoratori non addetti a interventi di riparazione o ad operazioni necessarie da svolgersi con indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, appositamente messi a disposizione.</p> <p><i>Art. 241, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le norme sulle operazioni lavorative particolari con agenti cancerogeni o mutageni disponendo che solo i lavoratori addetti abbiano accesso alle aree di esposizione, provvedendo all'isolamento delle stesse e alla loro identificazione mediante contrassegni, fornendo ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale.</p> <p><i>Art. 242, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali la valutazione del rischio ha evidenziato un rischio per la salute.</p> <p><i>Art. 242, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di adottare misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.</p>	
<p><i>Art. 248, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a po-</p>	

Illecito	Sanzione
<p>tenziale contenuto d'amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali.</p> <p><i>Art. 254, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver violato le disposizioni in tema di valore limite di esposizione per l'amianto e non aver provveduto affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite. Per non aver individuato, quando il valore limite viene superato, le cause del superamento e non aver adottato il più presto possibile le misure appropriate. Per aver fatto proseguire il lavoro nella zona interessata senza prendere adeguate misure per la protezione dei lavoratori interessati e senza procedere immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria. Per non avere, nei casi in cui l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e al fine di rispettare il valore limite, imposto l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste (art. 251, c. 1, lett. b) e intervallando l'utilizzo dei DPI con periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, e facendo precedere l'accesso alle aree di riposo da idonea decontaminazione (art. 256, c. 4, lett. d).</p>	
<p><i>Art. 229, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi.</p> <p><i>Art. 229, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso la sorveglianza sanitaria prima di adibire il lavoratore, periodicamente (di norma una volta l'anno) e alla cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p><i>Art. 229, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di effettuare il monitoraggio biologico per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico, informando i lavoratori dei risultati da allegarsi in forma anonima al documento di valutazione dei rischi.</p> <p><i>Art. 229, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di adottare misure preventive e protettive particolari per i lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.</p> <p><i>Art. 239, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni e istruzioni sugli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, riguardo a rischi, precauzioni, misure igieniche, indumenti, prevenzione incidenti, riduzione al minimo delle conseguenze.</p> <p><i>Art. 239, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di provvedere affinché impianti, contenitori, imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile con appositi contrassegni.</p>	<p><i>Art. 263, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto sino a 1 mese o ammenda da 250 a 1000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 250 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 800 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro</i></p>
<p><i>Art. 239, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di assicurare ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine agli agenti cancerogeni o mutageni.</p>	<p><i>Art. 263, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto sino a 1 mese o ammenda da 250 a 1000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 250 euro</i></p> <p>Non era sanzionato fino al 19 agosto 2009</p>
<p><i>Art. 237, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le norme sulle misure tecniche, organizzative e procedurali nelle operazioni in cui sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni, non assicurando l'impiego di quantitativi non superiori alle necessità, non limitando al minimo il numero dei lavoratori esposti, non programmando e sorvegliando le lavorazioni, non provvedendo alla regolare pulizia di locali, attrezzature e impianti e alla mi-</p>	<p>Abrogate dal 20 agosto 2009</p> <p><i>Art. 263, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p>surazione degli agenti, non elaborando procedure di emergenza, non assicurando che gli agenti siano conservati, manipolati e trasportati in condizioni di sicurezza, non disponendo particolari misure protettive per i lavoratori indicati dal medico competente.</p> <p><i>Art. 238, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di assicurare che i lavoratori disponessero di servizi igienici appropriati e adeguati. Per aver omesso di disporre che i lavoratori avessero in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili. Per non aver provveduto affinché i dispositivi di protezione individuale fossero custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione.</p>	<p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 300 euro</p>
Medico competente	
<p><i>Art. 229, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di effettuare il monitoraggio biologico per i lavoratori esposti agli agenti chimici per i quali è stato fissato un valore limite biologico.</p> <p><i>Art. 229, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di informare individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro, nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzino in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico.</p> <p><i>Art. 230, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di istituire e aggiornare la cartella sanitaria e di rischio, per ciascuno dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi, fornendo al lavoratore interessato le informazioni essenziali. Per aver omesso di fornire, a richiesta, agli organi di vigilanza copia della cartella sanitaria e di rischio.</p> <p><i>Art. 242, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di informare il datore di lavoro, ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente cancerogeno o mutageno l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione.</p>	<p><i>Art. 264, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 400 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a 4.500 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1125 euro</p>
<p><i>Art. 243, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ciascuno dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni.</p>	<p><i>Art. 264, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 800 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 200 euro</p>
Lavoratore	
<p><i>Art. 240, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di abbandonare immediatamente l'area interessata, qualora si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni.</p>	<p>Abrogata dal 20 agosto 2009</p> <p><i>Art. 265, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 100 euro</p>
Illeciti amministrativi	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro e dirigente	
<p><i>Art. 243, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver comunicato ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.</p>	<p><i>Art. 262, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 243, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di inviare all'Ispesl, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione.</p> <p>Per aver omesso di consegnare copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore interessato e di fornirgli le informazioni necessarie riguardo la conservazione della stessa.</p> <p><i>Art. 243, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, in caso di cessazione di attività dell'azienda, di consegnare il registro di esposizione e le cartelle sanitarie e di rischio all'Ispesl.</p> <p><i>Art. 243, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver conservato le annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione e le cartelle sanitarie e di rischio almeno fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.</p> <p><i>Art. 243, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni di: consegnare copia del registro di esposizione all'Ispesl e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando, ogni tre anni e ad ogni richiesta, le variazioni intervenute; consegnare, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità, copia del registro di esposizione; consegnare, in caso di cessazione di attività dell'azienda, copia del registro di esposizione all'organo di vigilanza competente per territorio; chiedere all'Ispesl, in caso di assunzione di lavoratori con precedenti esposizioni ad agenti cancerogeni, di copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, se il lavoratore non la possiede.</p> <p><i>Art. 253, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver effettuato i campionamenti della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti.</p> <p><i>Art. 260, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di fornire agli organi di vigilanza e all'Ispesl copia del registro di esposizione all'amianto.</p> <p><i>Art. 260, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di trasmettere all'Ispesl per il tramite del medico competente la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato e le annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione all'amianto.</p>	<p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 6000 euro</i></p>
Chiunque	
<p><i>Art. 238, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver assunto cibi e bevande, fumato, conservato cibi destinati al consumo umano, usato pipette a bocca e applicato cosmetici, nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.</p>	<p><i>Art. 264-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 100 a 450 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 100 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 150 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non prevista</p>
Titolo X	
Reati	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro	
<p><i>Art. 271, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di tener conto, nella valutazione del rischio, di tutte le informa-</p>	<p><i>Art. 282, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i></p>

Illecito	Sanzione
<p>zioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, e in particolare:</p> <p>a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri prescritti (art. 268, c. 1 e 2);</p> <p>b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;</p> <p>c) dei potenziali effetti allergici e tossici;</p> <p>d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;</p> <p>e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;</p> <p>f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.</p> <p><i>Art. 271, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di effettuare una nuova valutazione del rischio in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.</p> <p><i>Art. 271, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di integrare il documento di valutazione dei rischi con i seguenti dati:</p> <p>a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;</p> <p>b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);</p> <p>c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;</p> <p>d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;</p> <p>e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.</p>	<p>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non era sanzionata</p>
Datore di lavoro e dirigente	
<p><i>Art. 270, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso nel caso di munirsi della prescritta autorizzazione del Ministero della salute per utilizzare nell'esercizio della propria attività un agente biologico del gruppo 4.</p> <p><i>Art. 270, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, in caso di attività autorizzata, di informare il Ministero della salute di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato e di ogni cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.</p> <p><i>Art. 271, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di applicare i principi di buona prassi microbiologica e di adottare, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.</p> <p><i>Art. 272, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver violato le disposizioni in tema di misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione dei lavoratori ad agenti biologici, evitando l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se l'attività lavorativa lo consente, limitando i lavoratori esposti o potenzialmente esposti al rischio, progettando adeguatamente i processi lavorativi anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici, adottando misure collettive e individuali di protezione se non è possibile evitare l'esposizione, adottando misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro, usando il segnale di rischio biologico (Allegato XLV) e altri segnali di avvertimento appropriati, elaborando idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, definendo procedure di emergenza per affrontare incidenti, verificando la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, predisponendo i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante contenitori adeguati e identificabili, concordando le procedure per la manipolazione e il trasporto di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.</p>	<p><i>Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 273, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso, in tutte le attività nelle quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, di assicurare che: i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi o altri idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; i dispositivi di protezione individuale, ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzo successivo; gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici siano tolti lasciando la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.</p> <p><i>Art. 274, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, in relazione ai risultati della valutazione in strutture sanitarie e veterinarie, di definire e provvedere a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, materiali e rifiuti contaminati.</p> <p><i>Art. 274, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di attuare, nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, misure di contenimento per ridurre al minimo il rischio di infezione scelte tra quelle indicate nell'Allegato XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell'agente biologico.</p> <p><i>Art. 275, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le disposizioni in tema di misure specifiche per i laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici e per gli stabulari destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti.</p> <p><i>Art. 276, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le disposizioni in tema di misure specifiche da adottare per i processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, secondo le previsioni dell'Allegato XLVIII e in particolare per non aver adottato le misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori.</p> <p><i>Art. 278, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, nelle attività per le quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, di fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni e istruzioni, in particolare per quanto riguarda: i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; le misure igieniche da osservare; la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale e il loro corretto impiego; le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. Per aver omesso di formare i lavoratori in modo adeguato in particolare con riguardo ai rischi per la salute. Per non aver fornito l'informazione ed effettuato la formazione previste prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e per non averle ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. Per aver omesso di apporre nel luogo di lavoro, in posizione ben visibile, cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio o incidente.</p> <p><i>Art. 279, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di sottoporre alla sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti ad agenti biologici qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità.</p> <p><i>Art. 279, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, su conforme parere del medico competente, di adottare misure protettive particolari per i lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, come la messa a disposizione di</p>	

Illecito	Sanzione
<p>vaccini efficaci per i lavoratori non immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente, e l'allontanamento temporaneo del lavoratore.</p> <p><i>Art. 280, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di iscrivere i lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 o 4 in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.</p> <p><i>Art. 280, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di istituire e aggiornare il registro degli esposti e di curarne la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Per non aver consentito l'accesso a detto registro al medico competente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p>	
<p><i>Art. 269, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di comunicare all'organo di vigilanza territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare e il documento di valutazione dei rischi, per l'esercizio di attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3.</p> <p><i>Art. 269, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di dare la comunicazione all'organo di vigilanza territorialmente competente, in caso di autorizzazione all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4.</p> <p><i>Art. 269, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di inviare una nuova comunicazione in caso di mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o in caso di utilizzo di nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.</p> <p><i>Art. 277, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, in caso di incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, di informare al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure adottate per porre rimedio alla situazione.</p>	<p><i>Art. 282, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p>
Preposto	
<p><i>Art. 271, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di applicare i principi di buona prassi microbiologica e di adottare, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.</p> <p><i>Art. 272, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver violato le disposizioni in tema di misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione dei lavoratori ad agenti biologici, evitando l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se l'attività lavorativa lo consente, limitando i lavoratori esposti o potenzialmente esposti al rischio, progettando adeguatamente i processi lavorativi anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici, adottando misure collettive e individuali di protezione se non è possibile evitare l'esposizione, adottando misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro, usando il segnale di rischio biologico (Allegato XLV) e altri segnali di avvertimento appropriati, elaborando idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, definendo procedure di emergenza per affrontare incidenti, verificando la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, predisponendo i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante contenitori adeguati e identificabili, concordando le procedure per la manipolazione e il trasporto di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.</p> <p><i>Art. 274, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, in relazione ai risultati della valutazione in strutture sanitarie e veterinarie, di definire e provvedere a che siano applicate procedure che consen-</p>	<p><i>Art. 283, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1600 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 400 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p>

Illecito	Sanzione
<p>tono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, materiali e rifiuti contaminati.</p> <p><i>Art. 274, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di attuare, nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, misure di contenimento per ridurre al minimo il rischio di infezione scelte tra quelle indicate nell'Allegato XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell'agente biologico.</p> <p><i>Art. 275, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le disposizioni in tema di misure specifiche per i laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici e per gli stabulari destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti.</p> <p><i>Art. 276, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le disposizioni in tema di misure specifiche da adottare per i processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, secondo le previsioni dell'Allegato XLVIII e in particolare per non aver adottato le misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori.</p> <p><i>Art. 278, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, nelle attività per le quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, di fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni e istruzioni, in particolare per quanto riguarda: i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; le misure igieniche da osservare; la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale e il loro corretto impiego; le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.</p>	
<p><i>Art. 278, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fornito l'informazione ed effettuato la formazione previste prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e per non averle ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.</p>	<p><i>Art. 283, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1600 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 400 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non era punito</p>
<p><i>Art. 273, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, in tutte le attività nelle quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, di assicurare che: i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi o altri idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzo successivo; gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici siano tolti lasciando la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.</p> <p><i>Art. 278, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di apporre nel luogo di lavoro, in posizione ben visibile, cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio o incidente.</p> <p><i>Art. 279, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di sottoporre alla sorveglianza sanitaria i lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute.</p> <p><i>Art. 279, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, su conforme parere del medico competente, di adottare misure</p>	<p>Abrogate dal 20 agosto 2009</p> <p><i>Art. 283, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p>

Illecito	Sanzione
<p>protettive particolari per i lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, come la messa a disposizione di vaccini efficaci per i lavoratori non immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente, e l'allontanamento temporaneo del lavoratore.</p>	
Medico competente	
<p><i>Art. 279, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver ommesso di informare il datore di lavoro quando gli accertamenti sanitari hanno evidenziato nei lavoratori esposti in modo analogo a uno stesso agente, l'esistenza di un'anomalia imputabile all'esposizione.</p>	<p><i>Art. 284, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 300 euro</i></p> <p><i>Fino al 19 agosto 2009</i> Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i></p>
Lavoratori	
<p><i>Art. 277, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver ommesso di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.</p>	<p><i>Art. 285, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 800 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro</i></p> <p><i>Fino al 19 agosto 2009</i> Arresto fino a 1 mese o ammenda da 150 a 600 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 150 euro</i></p>
<p><i>Art. 277, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver ommesso di abbandonare immediatamente la zona interessata, in caso di incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4.</p>	<p><i>Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 100 euro</i></p> <p><i>Fino al 19 agosto 2009</i> Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 103 a 309 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 77,25 euro</i></p>
Illeciti amministrativi	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro e dirigente	
<p><i>Art. 280, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver ommesso di: consegnare copia del registro degli esposti e degli eventi accidentali all'Ispesl e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; comunicare all'Ispesl e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4, fornendo l'aggiornamento dei</p>	<p><i>Art. 282, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i></p>

Illecito	Sanzione
<p>dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per il tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio; consegnare all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio, in caso di cessazione di attività dell'azienda, copia del registro degli esposti e degli eventi accidentali e all'Ispesl copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio; richiedere all'Ispesl, in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente, copia delle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti e degli eventi accidentali, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio.</p> <p><i>Art. 280, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di conservare le annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti e degli eventi accidentali e le cartelle sanitarie e di rischio fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.</p>	<p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 6.000 euro</i></p>
Chinque	
<p><i>Art. 273, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver assunto cibi e bevande, fumato, conservato cibi destinati al consumo umano, usato pipette a bocca e applicato cosmetici, nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione ad agenti biologici.</p>	<p><i>Art. 286, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 100 a 450 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 100 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 150 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 100 a 500 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 166,66 euro</i></p>
Titolo XI	
Reati	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro	
<p><i>Art. 290, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di valutare i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci; c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; d) entità degli effetti prevedibili. Per non aver valutato i rischi di esplosione complessivamente o per non aver preso in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.</p>	<p><i>Art. 297, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non era sanzionata</p>
Datore di lavoro e dirigente	
<p><i>Art. 289, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, di evitare l'accensione di atmosfere esplosive e di attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione.</p> <p><i>Art. 291, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di prendere i provvedimenti necessari affinché gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri e di garantire un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.</p>	<p><i>Art. 297, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/</i></p>

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 292, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver coordinato l'attuazione delle misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e di specificare nel documento sulla protezione contro le esplosioni obiettivi, misure e modalità di attuazione del coordinamento.</p> <p><i>Art. 293, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver ripartito in zone le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive a norma dell'Allegato XLIX.</p> <p><i>Art. 293, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver applicato le prescrizioni minime dell'Allegato L per le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.</p> <p><i>Art. 296, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'Allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai Capi III e IV del D.P.R. n. 462/2001.</p>	<p>2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</p>
<p><i>Art. 294, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di elaborare e tenere aggiornato il documento sulla protezione contro le esplosioni.</p> <p><i>Art. 294, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di precisare nel documento sulla protezione contro le esplosioni: a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati; b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo; c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX; d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L; e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza; f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.</p> <p><i>Art. 294, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di compilare prima dell'inizio del lavoro il documento sulla protezione contro le esplosioni o per aver omesso di rivederlo qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.</p> <p><i>Art. 294-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di provvedere affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo: a) alle misure adottate; b) alla classificazione delle zone; c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione; d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto; e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili; f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici; g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia; h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso.</p>	<p><i>Art. 297, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non era sanzionata</p>